SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 237**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 ottobre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

91G0361

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 ottobre 1991, n. 316.

Disposizioni concernenti tariffe e diritti in materia di trasporto aereo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le tariffe relative ai servizi di trasporto aereo di linea per passeggeri e merci effettuati all'interno del territorio nazionale, con esclusione dei trasporti postali, nonché le tariffe relative ai servizi di assistenza a terra agli aeromobili, ai passeggeri, ai bagagli ed alle merci, sono stabilite direttamente dai soggetti titolari della gestione dei servizi, che ne danno comunicazione al Ministro dei trasporti.

2. L'applicazione delle tariffe stabilite ai sensi del comma 1 è soggetta all'approvazione del Ministro dei trasporti. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione senza che il Ministro dei trasporti abbia espresso un motivato rifiuto, dette tariffe si intendono comunque approvate. Ai fini dell'approvazione delle tariffe relative ai servizi di trasporto aereo di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti tiene conto dell'esigenza di recupero di produttività nei confronti della media dei vettori comunitari, nonché dell'andamento dei costi del carburante.

3. È abrogato il quarto comma dell'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324, come sostituito dall'articolo 8 della legge 15 febbraio 1985, n. 25.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non si applicano alle tariffe disciplinate dal presente articolo.

Art. 2.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, come modificato dall'articolo 2 della legge 15 febbraio 1985, n. 25, è aggiunto il seguente:

«Il diritto per l'imbarco dei passeggeri in voli interni è stabilito con decreto del Ministro dei trasporti; in sede di prima applicazione, tale diritto è fissato in L. 5.000 per ogni passeggero».

2. Al diritto di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 324/1976 reca: «Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile». Il quarto comma dell'art. 9 della predetta legge, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 25/1985, così recitava: «La predetta commissione deve essere altresì sentita sia per quanto attiene alla determinazione e alla modifica delle tariffe relative ai servizi di trasporto aereo di linea per passeggeri e merci effettuati all'interno del territorio nazionale, sia in ordine alla misura delle tariffe dei servizi di assistenza a terra degli aeromobili, ai passeggeri, ai bagagli e alle merci ogni qualvolta il Ministro dei trasporti ne stabilisce l'ammontare in base alle disposizioni vigenti».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) è il seguente:

«Art. 17. — 1. Il Comitato interministeriale prezzi (CIP), o la giunta in caso di urgenza, al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi, inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella relazione previsionale e programmatica del Governo, ovvero aggiornato in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, esprime, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, parere preventivo vincolante sulle proposte di incremento da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza.

2. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* dell'art. 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 giugno 1984, n. 219.

3. Il Comitato interministeriale prezzi (CIP) nel determinare le tariffe elettriche e telefoniche adotterà i provvedimenti necessari anche per tener conto dei minori introiti derivanti all'ENEL e dei maggiori oneri derivanti alla SIP dalle disposizioni di cui al successivo art. 18, a tal fine operando sulle agevolazioni attualmente previste a favore delle utenze domestiche».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 324/1976, come modificato dall'art. 2 della citata legge n. 25/1985, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5. — Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali è fissato in L. 2.000 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri.

Il diritto per l'imbarco dei passeggeri in voli interni è stabilito con decreto del Ministro dei trasporti; in sede di prima applicazione, tale diritto è fissato in L. 5.000 per ogni passeggero.

Il diritto non è dovuto quando trattasi della continuazione di un viaggio interrotto e l'interruzione dipenda dalla necessità di cambiare aeromobile o comunque da una causa estranea alla volontà del passeggero.

Tale diritto non è dovuto, inoltre, per i bambini fino a due anni, mentre è ridotto alla metà per i bambini fino a dodici anni.

Il diritto è dovuto direttamente dal vettore che se ne rivale nei confronti del passeggero».

— Il D.P.R. n. 1085/1982 reca: «Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5528):

Presentato dal Ministro dei trasporti (BERNINI) il 13 marzo 1991.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 23 aprile 1991, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla IX commissione il 29 maggio 1991; 12 giugno 1991 e approvato il 3 luglio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2910):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 18 luglio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 24 settembre 1991 e approvato il 25 settembre 1991.

91G0360

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 31 luglio 1991.

Determinazione del numero degli addetti, per qualifiche funzionali e profili professionali, all'Ispettorato centrale repressione frodi ed agli uffici periferici.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni nella legge 7 agosto 1986, n. 462, concernente misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari ed in particolare l'art. 10 il quale istituisce l'Ispettorato centrale, articolato in uffici periferici;

Visto il comma 3 del citato art. 10, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica delle singole carriere di cui alla tabella *A* allegata allo stesso decreto-legge, è determinato il numero degli addetti all'Ispettorato centrale e relativi uffici periferici con la specificazione delle qualifiche funzionali;

Considerato che con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 agosto 1986, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1986, registro n. 10, foglio n. 31, sono state determinate le sedi e le circoscrizioni di competenza degli uffici in cui si articola perifericamente l'Ispettorato centrale repressione frodi;

Visto il decreto 23 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1987, registro n. 3, foglio n. 271, riguardante la determinazione del numero degli addetti all'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi ed ai relativi uffici periferici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1988, registro n. 1, foglio n. 228, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali di questo Ministero;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro in data 8 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1989, registro n. 2, foglio n. 42, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche della nona qualifica funzionale del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, ed in particolare l'art. 2, comma 4, che prevede che ciascuna amministrazione provveda alla verifica ed alla determinazione delle dotazioni organiche degli uffici sulla base del fabbisogno funzionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, ed in particolare l'art. 12, comma 2, che prevede che le amministrazioni determinino le dotazioni organiche territoriali d'ufficio;

Ritenuto di dover provvedere a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, determinando gli organici dell'Ispettorato centrale e relativi uffici periferici nei limiti della dotazione organica prevista dal comma 3 dell'art. 10 della legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, come modificato dal decreto ministeriale 8 marzo 1988 di cui alle precedenti premesse;

Considerato che con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro, in data 16 aprile 1991, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1991, registro n. 12, foglio n. 246, sono stati determinati il numero degli addetti all'Ispettorato centrale ed agli uffici periferici per la repressione delle frodi nonché i relativi profili professionali;

Considerato che quest'ultimo provvedimento deve considerarsi inesistente in quanto non firmato dal Ministro competente alla data di emanazione del medesimo;

Ritenuta l'opportunità di riproporre il provvedimento di che trattasi;

Decreta:

Il numero degli addetti all'Ispettorato centrale ed agli uffici periferici per la repressione frodi nonché i profili professionali sono determinati come segue:

U F F I C I	IX	VIII				VII					VI				V					IV				III		T O T A L I
	IX Qualifica funzionale	Funzionario amm.vo	Funzionario agrario	Chimico direttore	Biologo direttore	Collaboratore amm.vo	Programmatore di sist.	Collaboratore agrario	Chimico	Biologo	Assistente amministrativo	Ragioniere	Assistente tecnico agrario	Ass. tec. laboratorio	Operatore sala macchine	Stenodattilografo	Operatore amministrativo	Add. terminali evoluti	Operatore amm.vo contabile	Addetto macchine aus.	Coadiutore	Dattilografo	Ag.aus.laboratorio tec.	Addetto servizi ausiliari	Conducente automezzi	
Ispettorato centr	7	c) 3	0	0	b) 1	c) 7	1	5	2	1	2	8	5	2	1	5	2	1	3	1	11	11	0	8	4	84
Torino	1	1	1	1	0	1	0	6	b) 4	1	0	2	6	2	0	0	0	2	1	0	2	2	3	4	1	40
Asti	1	0	1	1	0	1	0	7	b) 3	1	0	2	5	2	0	0	0	2	1	0	2	2	2	4	1	37
Milano	1	1	1	1	0	1	0	7	b) 3	1	0	2	7	2	0	0	0	2	1	0	2	2	3	4	1	41
S.Michele	1	0	1	b) 1	0	1	0	2	2	0	0	1	3	1	0	0	0	2	1	0	2	2	2	3	1	25
Conegliano	1	1	1	1	0	1	0	b) 9	5	1	0	2	9	2	0	0	2	2	1	0	2	3	3	5	1	51
Genova	1	0	1	b) 1	0	1	0	5	3	0	0	1	3	2	0	0	0	2	2	0	2	2	2	3	1	31
Modena	1	0	1	1	0	1	0	b) 8	4	1	0	1	6	2	0	0	1	2	1	0	2	2	3	5	1	42
Bologna	1	1	1	1	0	1	0	b) 8	4	1	0	2	8	2	0	0	1	2	1	0	2	2	3	5	1	46
Firenze	1	0	1	1	0	1	0	6	b) 4	1	0	1	6	2	0	0	1	2	1	0	1	2	2	4	1	37
Pisa	1	0	b) 1	1	0	1	0	7	2	0	0	1	4	1	0	0	0	2	1	0	2	2	2	4	1	32
Perugia	1	0	b) 1	1	0	1	0	5	2	0	0	1	4	1	0	0	0	2	2	0	2	2	2	3	1	30
Ancona	1	0	b) 1	1	0	1	0	5	2	0	0	1	3	1	0	0	0	2	1	0	2	2	1	3	1	27
Pescara	1	1	b) 1	1	0	1	0	5	2	1	0	2	5	2	0	0	0	2	1	0	2	2	2	5	1	36
Roma	1	1	1	1	0	1	0	6	4	b) 1	0	2	6	2	0	0	0	2	1	0	3	3	3	6	1	44
Portici	1	1	1	1	0	1	0	b) 7	4	0	0	2	7	2	0	0	0	2	1	0	3	2	2	4	1	41
Salerno	1	0	1	b) 1	0	1	0	7	2	1	0	1	4	1	0	0	0	1	1	0	2	2	1	2	1	29
Bari	1	1	1	1	0	1	0	b) 7	3	1	0	2	7	1	0	0	0	2	1	0	2	2	2	4	1	39
Lecce	1	0	b) 1	1	0	1	0	7	2	0	0	1	5	1	0	0	1	1	1	0	1	2	2	3	1	31
Cosenza	1	0	1	b) 1	0	1	0	6	3	0	0	1	5	2	0	0	0	2	1	0	2	2	2	4	1	34
Catania	1	1	1	1	0	1	0	6	b) 3	1	0	2	5	2	0	0	1	2	2	0	2	3	2	5	1	41
Palermo	1	1	1	1	0	1	0	b) 9	4	1	0	2	6	2	0	0	1	2	1	0	3	3	2	6	1	47
Cagliari	1	0	1	b) 1	0	1	0	6	3	0	0	1	4	2	0	0	0	1	1	0	2	2	2	5	1	33
T O T A L I	a) 29	13	22	22	1	29	1	146	70	14	2	41	123	39	1	5	10	42	28	1	56	59	48	99	26	898

a) Dotazione organica determinata con D.M. 8.3.1988 del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica e con il Ministro del Tesoro:

b) di cui n.1 posto reso indisponibile in applicazione del Decreto Ministeriale di cui alla lettera a);

c) di cui n.3 posti resi indisponibili in applicazione del Decreto Ministeriale di cui alla lettera a).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1991

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1991
Registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 298

91A4423

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 19 aprile 1991.

Revoca del contributo concesso al Consorzio Cannata ed altri quale titolare di un contributo per la realizzazione di un «Albergo in contrada Balate», di quello concesso alle società Afra S.r.l.-Agave S.r.l. per la realizzazione del progetto «Hotel Isola Bella» e di quello concesso alla Sampieri S.r.l. per la realizzazione del progetto «Villaggio turistico Le Dune».

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1989 recante «Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Sicilia»;

Considerato che nell'elenco allegato al predetto decreto figura il Consorzio Cannata ed altri quale titolare di un contributo per la realizzazione di un «Albergo in contrada Balate», le società Afra S.r.l.-Agave S.r.l. per la realizzazione del progetto «Hotel Isola Bella» e la Sampieri S.r.l. per la realizzazione del progetto «Villaggio turistico Le Dune»;

Vista la nota dell'11 aprile 1991 con la quale la regione Sicilia ha reso noto che i suddetti concessionari sono dichiarati decaduti dai benefici della legge n. 556/1988;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla revoca dei contributi concessi;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il contributo concesso al Consorzio Cannata ed altri quale titolare di un contributo per la realizzazione di un «Albergo in contrada Balate», quello concesso alle società Afra S.r.l.-Agave S.r.l. per la realizzazione del progetto «Hotel Isola Bella» e quello concesso alla Sampieri S.r.l. per la realizzazione del progetto «Villaggio turistico Le Dune» di cui all'elenco allegato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 19 aprile 1991

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1991
Registro n. 6 Turismo, foglio n. 160

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE REGIONALE

REGIONE SICILIA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Agrigento:					
Agrigento	Hotel della Valle Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	T.A.S. S.r.l.	4.500	1.575	82,7
Agrigento	Hotel Colleverde consolid. Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Elina Chimento	1.500	525	27,6
Agrigento	Hotel Baglio della Luna Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Vecchia Girgenti S.r.l.	1.900	665	34,9
Caltanissetta:					
Caltanissetta	Albergo in contrada Balate Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Costit. Consorzio Cannata ed altri	2.800	980	51,4
Messina:					
Taormina	Hotel Isola Bella Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Afra S.p.a. - Agave S.r.l.	6.000	2.100	110,2
Ragusa:					
Scicli	Vill. turistico Le Dune Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Sampieri S.r.l.	10.800	3.780	198,4

91A4424

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 11 settembre 1991.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Milano.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Milano n. 2669/UG in data 19 luglio 1991, dalla quale risulta che gli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici notificazioni, esecuzioni e protesti del distretto della corte di appello di Milano nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scaduti nei giorni sotto specificati, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Milano:

20, 28 e 29 dicembre 1988; 3, 10 e 11 dicembre 1990; 15 gennaio, 1, 11, 12 e 13 febbraio, 20, 23 e 25 marzo 1991.

Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Monza:

20, 28 e 29 dicembre 1988; 20, 23 e 25 marzo 1991.

Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Pavia:

23 e 25 marzo 1991.

Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Lodi:

23 e 25 marzo 1991.

Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso la pretura di Desio:

23 e 25 marzo 1991.

Roma, 11 settembre 1991

Il Ministro: MARTELLI

91A4425

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 ottobre 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 15 ottobre 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 gennaio 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 ottobre 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1991
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 353

91A4440

DECRETO 4 ottobre 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 15 ottobre 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 15 aprile 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 ottobre 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1991
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 354

91A4441

DECRETO 4 ottobre 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 15 ottobre 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni con scadenza il 15 ottobre 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di

assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 ottobre 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1991
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 355

91A4442

DECRETO 4 ottobre 1991.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantasei giorni relativi all'emissione del 30 settembre 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Visti i decreti ministeriali del 18 settembre 1991 che hanno disposto per il 30 settembre 1991 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 1991;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 1991 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,16 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 94,34 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 88,90 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,94 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 93,91 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 88,20 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1991
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 356

91A4443

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 23 settembre 1991.

Approvazione dell'elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'art. 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI, DELL'INTERNO, DELLE FINANZE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELLE PARTECIPAZIONI STATALI E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 2 e 18 della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento;

Decreta:

È approvato l'elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'art. 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1991

Il Ministro della difesa
ROGNONI

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro delle partecipazioni statali
ANDREOTTI

Il Ministro del commercio con l'estero
LATTANZIO

E L E N C O

MATERIALI DI ARMAMENTO

AVVERTENZE

1. Secondo l'Art.2 comma 1 della legge 185/90, sono materiali d'armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecno-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

2. Secondo l'Art. 2 comma 7 della legge, la trasformazione o l'adattamento dei mezzi e materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di proprieta' del committente, sia in Italia sia all'estero, che comportino, per l'intervento di imprese italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della legge stessa.

3. Secondo l'Art. 2 comma 4 a) e b) della legge sono considerati materiali d'armamento:

   a) i materiali che per requisiti o caratteristiche tecnico costruttive e di progettazione sono tali da considerarsi costruiti per prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia;

   b) ai soli fini dell'esportazione, le parti di ricambio e i componenti specifici dei materiali di cui al presente elenco;

   c) limitatamente alle operazioni di esportazione e transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione e d'informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui al presente elenco.

4. Non sono sottoposte ad autorizzazione ministeriale le armi comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni, nonche' le armi corte da sparo purche' non automatiche (legge n. 185/1990, art. 1 comma 11).

5. La "tecnologia" necessaria per lo "sviluppo - produzione - utilizzazione " e' considerata a tutti gli effetti materiale di armamento quando viene applicata o risulta applicabile prevalentemente ai materiali del seguente elenco. Di conseguenza, in questi casi, essa e' sottoposta ad autorizzazione.

   E' inoltre sottoposta ad autorizzazione la tecnologia specifica per l'integrazione o "utilizzazione" di componenti nei prodotti sottoposti ad autorizzazione dall'elenco allegato, anche se gli stessi componenti non sono sottoposti ad autorizzazione.

   Non e' sottoposta ad autorizzazione la tecnologia minima necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di quei materiali la cui esportazione sia stata autorizzata e quando trattasi di "tecnologia" di "pubblico dominio" o applicata a "ricerca scientifica di base".

NOTA:
i termini fra virgolette sono esplicitati nel prontuario delle definizioni in fondo alla lista.

ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO
(compresi nelle categorie di cui all'Art.2 comma 3 Legge 185/90)

1ª Categoria

[01|000] 1. **ARMI NUCLEARI, BIOLOGICHE E CHIMICHE.**

[01|A03] a. **Deuteruro di Litio-6.**

[01|A12] b. **Trizio, composti e miscele contenenti trizio nei quali il rapporto in atomi trizio/idrogeno e'maggiore di 1/1.000, e prodotti contenenti una o piu' delle sostanze precedenti, con l'esclusione:**

(a) delle spedizioni di trizio, di composti, di miscele e di prodotti individuali contenenti una o piu'delle sostanze precedenti purche' non superino 100 curies;

(b) di trizio contenuto in vernici luminescenti, prodotti autoluminescenti, rivelatori di gas e aerosol, tubi elettronici, dispositivi per l'eliminazione di scariche o di elettricita'statica, tubi generatori di ioni, celle rivelatrici per dispositivi di cromatografia allo stato gassoso e campioni per la calibrazione;

(c) di composti e miscele di trizio nei quali la separazione dei componenti non permette l'evoluzione di una miscela isotopica di idrogeno nella quale il rapporto in atomi trizio/ idrogeno e' superiore a 1/1.000.

[01|B02] c. **Impianti per il ritrattamento del Plutonio-239 per reattori nucleari, e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati.**

[01|C02] d. **Impianti generatori di energia o di propulsione, appositamente progettati per l'impiego con reattori nucleari militari, spaziali, navali o mobili.**

NOTA:
il presente articolo non si applica agli impianti generatori di energia di tipo convenzionale che, pur essendo progettati per l'impiego in una centrale nucleare particolare, potrebbero, in linea di principio essere utilizzati in collegamento con sistemi convenzionali.

[01|C04] e. **Apparecchiature , come segue , appositamente progettate o preparate per la separazione degli isotopi di litio:**

(a) colonne di scambio liquido-liquido appositamente progettate per amalgama di litio;

(b) pompe per amalgama;

(c) celle di elettrolisi di amalgama;

(d) evaporatori per soluzioni concentrate di idrossido di litio.

[a|b]
a = indice di categoria
b = indice di articolo

[01|C05] **f. Impianti appositamente progettati per la produzione o il recupero del Trizio.**

[01|M07] **g. Agenti tossicologici , gas lacrimogeni relativi materiali, componenti, materiali e tecnologie, come segue:**

(a) agenti biologici , chimici o materiali radioattivi adattati per l'uso in guerra al fine di produrre perdite in uomini o animali o dannegiare i raccolti;

NOTA:
rientrano in questo articolo i precursori di aggressivi chimici destinati ad impieghi militari.

(b) "gas lacrimogeni" e "agenti anti sommossa" comprendenti:

(1) cianuro di bromobenzile (CR);

(2) o-clorobenzilidenmalononitrile (o-clorobenzalmalononitrile) (CS);

(3) fenil-acil cloruro (cloroacetofenone) (CN);

(c) apparecchiature appositamente progettate e destinate alla disseminazione dei materiali descritti al precedente paragrafo (a);

(d) apparecchiature appositamente progettate e destinate alla protezione dai materiali descritti al precedente paragrafo (a), alla loro rivelazione ed identificazione;

(e) componenti appositamente progettati per i materiali descritti ai precedenti paragrafi (c) o (d);

(f) "biopolimeri" appositamente progettati o trattati per la rivelazione e l'identificazione degli agenti di guerra chimica descritti al precedente paragrafo (a) e per le colture di cellule specifiche utilizzate per la loro produzione;

(g) "biocatalizzatori" per la decontaminazione e la degradazione di agenti di guerra chimica, e loro sistemi biologici come segue:

(1) "biocatalizzatori" , appositamente progettati per la decontaminazione e la degradazione degli agenti di guerra chimica descritti dal paragrafo (a) del presente articolo, risultanti da una selezione guidata in laboratorio o da una manipolazione genetica di sistemi biologici;

(2) sistemi biologici, come segue: "vettori di espressione", virus o colture di cellule contenenti l'informazione genetica specifica per la produzione di "biocatalizzatori" sottoposti ad autorizzazione dal paragrafo (g)(1) del presente articolo;

[a|b]
a = indice di categoria
b = indice di articolo

(h) tecnologia come segue:

(1) tecnologia per lo sviluppo, produzione ed impiego di agenti tossici, componenti e materiali relativi descritti nei paragrafi da (a) a (e) del presente articolo;

(2) tecnologia per lo sviluppo, produzione ed impiego di "biopolimeri" e colture di cellule specifiche descritte al paragrafo (f) del presente articolo;

(3) tecnologia solo per l'incorporazione di "biocatalizzatori", sottoposti ad autorizzazione dal paragrafo (g)(1) del presente articolo, in sostanze vettori militari o materiali militari.

NOTE:

1. Il paragrafo (a) sottopone ad autorizzazione anche:

 a. DF (metilfosfonildifluoruro);

 b. QL (o-etil-2-di-isopropilammino-etil-metilfosfonato).

2. Il paragrafo (d) del presente articolo comprende i condizionatori d'aria appositamente progettati o modificati per il filtraggio nucleare, biologico e chimico.

3. Il paragrafo (a) non sottopone ad autorizzazione:

 a. cloruro di cianogeno;

 b. acido cianidrico;

 c. cloro;

 d. cloruro di carbonile (fosgene);

 e. disfosgene (cloroformiato di triclorometile);

 f. bromoacetato di etile;

 g. bromuro di xilile;

 h. bromuro di benzile;

 i. ioduro di benzile;

 j. bromo acetone;

 k. bromuro di cianogeno;

 l. bromo-metiletilchetone;

 m. cloro-acetone;

 n. iodoacetato di etile;

 o. iodoacetone;

 p. cloropicrina.

[a|b]
a = indice di categoria
b = indice di articolo

4. Il paragrafo (d) del presente articolo non sottopone ad autorizzazione ai sensi della legge 185 (purche' le operazioni di importazione, esportazione o transito siano accompagnate da apposita documentazione sull'uso finale):

   (a) i dosimetri personali per il controllo delle radiazioni;

   (b) le maschere per la protezione contro specifici rischi industriali, quali fumi o polveri nelle miniere, cave e impianti chimici;

   (c) maschere antigas progettate per impiego civile.

5. La tecnologia e le colture di cellule elencate al paragrafo (f) del presente articolo sono specifiche e questo paragrafo non sottopone ad autorizzazione (vedi 2.) la tecnologia e le cellule destinate ad impieghi civili cioe' nel settore agricolo, farmaceutico, medico, zootecnico, ambientale e dell'industria alimentare.

6. La tecnologia e i sistemi biologici elencati ai paragrafi h (3) e g (2) del presente aricolo sono specifiche e questo paragrafo non sottopone ad autorizzazione la tecnologia ed i sistemi biologici per impieghi civili, cioe' nel settore agricolo, farmaceutico, medico, zootecnico, ambientale e dell'industria alimentare.

[a|b]
a = indice di categoria
b = indice di articolo

2ª Categoria

[02|000] 2. **ARMI DA FUOCO AUTOMATICHE E RELATIVO MUNIZIONAMENTO**

La presente categoria non sottopone ad autorizzazione ministeriale le armi comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni, nonche' le armi corte da sparo purche' non automatiche (legge n. 185/1990, art. 1 comma 11).

NOTA TECNICA :
ai sensi della presente categoria si definiscono armi automatiche le armi che sono organizzate per il tiro a raffica o possiedono la selezione per tale tipo di tiro.

[02|M01] **a. Armi portatili e mitragliatrici, come segue, e loro parti appositamente progettate.**

(a) fucili , carabine, pistole mitragliatrici e mitragliatrici, con l'esclusione di armi portatili antiche anteriori al 1890 e loro riproduzioni;

(b) armi ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare;

(c) armi che impiegano munizioni senza bossolo.

NOTA TECNICA:
Le armi ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare, specificate al paragrafo (b) del presente articolo, devono soddisfare le caratteristiche seguenti:

(a) resistere a pressioni maggiori di 1.300 bar;

(b) funzionare normalmente e con sicurezza a pressioni maggiori di 1.000 bar;

(c) essere in grado di accettare munizioni di lunghezza maggiore di 76,2 mm (ad esempio proiettili di calibro commerciale 12).

NOTE:
1. Non utilizzata.

2. Il presente articolo non sottopone ad autorizzazione le armi ad anima liscia utilizzate per scopi sportivi e/o venatori. Queste armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare ne'essere del tipo a fuoco completamente automatico.

3. Il presente articolo non sottopone ad autorizzazione le armi da fuoco, appositamente progettate per munizioni a salve e non in grado di sparare un qualsiasi tipo di munizione sottoposta ad autorizzazione.

4. Il presente articolo non sottopone ad autorizzazione le armi, che utilizzano cartucce non a percussione centrale purche'non del tipo a fuoco completamente automatico.

[02|M16] **b. Pezzi forgiati, pezzi fusi e semilavorati appositamente progettati per i prodotti sottoposti ad autorizzazione dagli indici di articolo M01, M02, M03, M04, M06 o M10.**

NOTA:
il presente articolo comprende normalmente i materiali grezzi per l'artiglieria, le mitragliatrici, armi automatiche ed armi portatili.

[a|b]
a = indice di categoria
b = indice di articolo

3ª Categoria

[03|000] 3. ARMI ED ARMAMENTO DI MEDIO E GROSSO CALIBRO E RELATIVO MUNIZIONAMENTO COME SPECIFICATO NELL'ELENCO DI CUI AL COMMA

[03|M02] a. **Armi o armamenti di medio e grosso calibro, lancia fumo, lanciagas, lanciafiamme, come segue, loro componenti appositamente progettati** (vedere anche la categoria [02|M16]):

(a) cannoni, obici, mortai, artiglierie, armi anticarro, lanciaproiettili e lanciarazzi, lanciafiamme militari, cannoni senza rinculo;

(b) lanciatori o generatori militari di fumo, gas e materiale pirotecnico.

NOTA:
il presente paragrafo non sottopone ad autorizzazione le pistole da segnalazione di tipo Very.

[03|M03] b. **Munizioni e loro componenti appositamente progettati destinate alle armi sottoposti ad autorizzazione dagli articoli indicati dagli indici di articolo M01, M02 e M26** (vedere anche la categoria [02|M16]).

NOTE:
1. I componenti appositamente progettati richiamati nel presente articolo sono:

(a) i pezzi in metallo o in plastica quali inneschi a percussione, rivestimenti per proiettili, nastri per cartucce, corone di forzamento e pezzi metallici per munizioni;

(b) i dispositivi di sicurezza e di armamento, le spolette, i connettori di esplosione con ponte a filo;

(c) i dispositivi di alimentazione ad elevata potenza di uscita funzionanti una sola volta;

(d) i contenitori di combustibile per cariche;

(e) le sottomunizioni compresi le bombe e le mine di ridotte dimensioni ed i proiettili a guida terminale con l'esclusione delle sottomunizioni che impiegano un solo nocciolo di piombo.

2. Il presente articolo non sottopone ad autorizzazione le munizioni orlate senza proiettile e le munizioni a salve con camera a polvere forata.

3. Il presente articolo non sottopone ad autorizzazione ministeriale le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni (legge n. 185/1990, art. 1 comma 11).

[a|b]
a = indice di categoria
b = indice di articolo

[03|M26] **c. Sistemi d'arma ad energia cinetica ed apparecchiature associate, come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

(a) sistemi d'arma ad energia cinetica appositamente progettati per la distruzione di un bersaglio o per farne fallire la missione;

(b) impianti di collaudo e valutazione appositamente progettati e modelli di collaudo, compresi strumentazione diagnostica e bersagli, per il collaudo dinamico di sistemi e proiettili ad energia cinetica;

(c) sottosistemi appositamente progettati per i sistemi sottoposti ad autorizzazione dai paragrafi (a) o (b) del presente articolo comprendenti:

(1) sottosistemi di lancio-propulsione in grado di accelerare masse piu' grandi di 0,1 g a velocita' maggiori di 1,6 km/sec., a fuoco singolo o rapido;

(2) apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile , di immagazzinamento di energia, di gestione del calore, di condizionamento, di commutazione e di manipolazione del combustibile;

(3) sottosistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio, di controllo di fuoco e di valutazione del danno prodotto;

(4) cercatori per autoguida, sottosistemi di guida e propulsione per il cambiamento di direzione (accelerazione laterale) per proiettili.

NOTE:

1. I sistemi d'arma che impiegano munizioni costituite da sotto-calibri e utilizzanti solo propulsione chimica, sono sottoposti ad autorizzazione dagli articoli indicati dagli indici di articolo M01 o M02 o M03 della 2^ e 3^ categoria in funzione del tipo di munizione.

2. Il paragrafo (c)(2) del presente articolo non sottopone ad autorizzazione la tecnologia per l'induzione magnetica per la propulsione continua di dispositivi per il trasporto civile.

3. Il presente articolo sottopone ad autorizzazione i sistemi che impiegano uno qualsiasi dei metodi seguenti di propulsione:
(a) elettromagnetico;
(b) elettrotermico;
(c) a plasma;
(d) a gas leggeri;
(e) chimico (se usato in combinazione con uno dei suddetti metodi).

[a|b]
a = indice di categoria
b = indice di articolo

4ª Categoria

[04|000] 4.**BOMBE, TORPEDINI, MINE, RAZZI, MISSILI E SILURI**

[04|M04#] a. **Bombe , siluri, razzi , missili e dispenser, come segue, e loro componenti appositamente progettati e costruiti** (vedere anche la categoria [02|M16]):

(a) bombe , siluri, granate (comprese le granate fumogene), razzi, mine, missili, cariche di profondita', bombe incendiarie e cariche militari da demolizione;
e quando per impiego militare: candelotti fumogeni, dispositivi ed accessori, razzi da segnalazione, cartucce e simulatori pirotecnici;

(b)#apparati , dispositivi e veicoli subacquei appositamente progettati o modificati per il maneggio, il controllo, l'accensione, la motorizzazione per una sola missione operativa, il lancio, il puntamento, il dragaggio, il disinnesco, la detonazione o la rilevazione dei materiali elencati al precedente paragrafo (a);

(c) gelificatori per impiego militare, compresi i composti (octal) o miscele di questi composti (napalm), appositamente preparati allo scopo di realizzare prodotti che, associati a prodotti petroliferi, forniscano un combustibile incendiario di tipo gelificato utilizzato per bombe, proiettili, lanciafiamme e altri materiali di armamento.

NOTE#:

1.#Il paragrafo (a) del presente articolo sottopone ad autorizzazione anche i sistemi completi di vettori di lancio (inclusi i sistemi di missili balistici, vettori spaziali di lancio e razzi sonda), loro sottosistemi e componenti, e gli "impianti di produzione" appositamente progettati per questi sistemi. (Vedere anche gli articoli indicati dagli indici di articolo M10 della 7^ categoria ed i materiali aerospaziali ad "alta tecnologia" opportunamente progettati e costruiti per uso militare).

2.#I sottosistemi e componenti appositamente progettati per i materiali di cui alla Nota 1. del presente articolo comprendono i materiali seguenti, e "impianti di produzione" ed "attrezzature di produzione" per i materiali elencati nei successivi paragrafi da (a) ad (h):

(a)#stadi individuali di vettori;

(b)#veicoli di rientro e loro apparecchiature appositamente progettate come segue:

(1) scudi termici e loro componenti fabbricati in ceramica o materiali per l'asportazione del calore;

[a|b]
a = indice di categoria
b = indice di articolo

(2) dissipatori di calore e loro componenti fabbricati con materiali leggeri e ad alta capacita' termica;

(3) apparecchiature elettroniche appositamente progettate per veicoli di rientro;

(c)#corpi di contenimento dei motori a razzo;

(d)#meccanismi di separazione di stadio;

(e)#motori a razzo a propellente solido o liquido;

(f)#apparecchiature di guida;

(g)#sistemi per il controllo della spinta del vettore;

(h)#dispositivi di sicurezza, di armamento, di innesco e di sparo per teste di guerra;

(i)#sistemi di controllo di traiettoria (in aria ed in acqua compresi i telecomandi a filo) idraulici, meccanici, elettro-ottici, o elettromeccanici appositamente progettati o modificati per sistemi di vettori di lancio (inclusi i sistemi di missili balistici, vettori spaziali di lancio e razzi sonda);

(j)#equipaggiamenti di controllo di assetto appositamente progettati o modificati per sistemi di vettori di lancio (inclusi i sistemi di missili balistici, vettori spaziali di lancio e razzi sonda).

3.#Il paragrafo (b) del presente articolo sottopone ad autorizzazione anche i materiali seguenti:

(a)#sistemi di controllo per propellente liquido e loro componenti appositamente progettati per funzionare in ambienti con sollecitazioni di vibrazione di intensita' superiore a 12 g di valore efficace e frequenze comprese tra 20 Hz e 2.000 Hz, e loro impianti di produzione appositamente progettati", comprese:

(1) le servovalvole progettate per portate di 24 litri al minuto o maggiori alla pressione di 250 bar ed aventi tutte le superfici di contatto con il fluido costituite dal 90% o piu' di tantalio titanio o zirconio, o loro combinazioni, eccetto quando le superfici sono costituite da materiali contenenti piu' del 97% e meno del 99,7% di titanio;

[a|b]
a = indice di categoria
b = indice di articolo

(2) le pompe (eccetto le pompe a vuoto), aventi le superfici di contatto con il fluido costituite da materiali contenenti il 90% o piu' di tantalio titanio o zirconio, o loro combinazioni, eccetto quando le superfici sono costituite da materiali contenenti piu' del 97% e meno del 99,7% di titanio;

(b)#ugelli dei razzi dei missili tattici e le grafiti artificiali di grana fine che li costituiscono aventi tutte le caratteristiche seguenti:

(1) densita' di massa di 1,79 o piu' (misurata a 293K);

(2) resistenza alla rottura dello 0,7% o piu' (misurata a 293K);

(3) coefficiente di dilatazione termica di 2,75 x 10^{-6} o meno per grado K (nella gamma da 293 a 1255K);

(c) apparecchiature mobili per la liquefazione di gas, appositamente progettate per l'impiego militare ed in grado di produrre 1.000 kg o piu' al giorno di gas sotto forma liquida;

(d) cavi elettrici conduttori galleggianti per il dragaggio di mine magnetiche;

(e)#banchi di prova con capacita' di maggiorare razzi a propellente solido o liquido con piu' di 20.000 libbre di spinta ed in grado di misurare le tre componenti di spinta.

4.#Per la definizione di "impianti di produzione" e di "attrezzature di produzione" e' necessario far riferimento ai materiali aeronautici di "alta tecnologia".

5.#Il presente articolo sottopone ad autorizzazione la tecnologia di progettazione per l'integrazione dei dati di controllo di volo, di guida e di propulsione in un sistema di gestione del volo per ottimizzare la traiettoria del sistema a razzo.

[a.|b]
a = indice di categoria
b = indice di articolo

5ª Categoria

[05|000] 5. CARRI E VEICOLI APPOSITAMENTE COSTRUITI PER USO MILITARE

[05|M06#] a. Veicoli, come segue, appositamente progettati e costruiti o modificati per impiego militare e loro componenti (vedere anche la categoria [02|M16]):

(a) carri armati e pezzi di artiglieria semoventi;

(b) veicoli armati, veicoli corazzati o veicoli muniti di supporti per armi;

(c) treni blindati;

(d) veicoli semicingolati;

(e) veicoli di soccorso;

(f) affusti di cannoni e trattori appositamente progettati per il traino di pezzi di artiglieria;

(g) rimorchi appositamente progettati per trasporto munizioni;

(h) veicoli anfibi e veicoli in grado di attraversare a guado acque profonde;

(i) officine mobili di riparazione appositamente progettate per la manutenzione di materiale militare;

(j) tutti gli altri veicoli appositamente progettati per impiego militare;

(k) minisommergibili per lavori subacquei e salvataggio.

NOTA TECNICA:

ai fini del presente articolo, il termine "appositamente modificato per impiego militare" intende una modifica strutturale, elettrica o meccanica che comporti la sostituzione di almeno un componente con un altro appositamente progettato per scopi militari ovvero l'aggiunta di un componente avente tali caratteristiche.

NOTE:

1. I componenti appositamente progettati per i materiali sottoposti ad autorizzazione dal presente articolo comprendono:

(a) i copertoni di pneumatici a prova di proiettile o in grado di essere impiegati anche sgonfi, esclusi i tipi per trattori agricoli e per giardinaggio e macchine agricole;

(b) i motori per la propulsione dei veicoli elencati ai paragrafi da (a) a (j), appositamente progettati o modificati per l'impiego militare e loro componenti appositamente progettati;

[a|b]
a = indice di categoria
b = indice di articolo

(c) i sistemi di controllo della pressione di gonfiaggio, azionati dall'interno del veicolo in moto, appositamente progettati o modificati per impiego militare;

(d) le sospensioni con grande capacita' di escursione appositamente progettate o modificate per impiego militare.

2. I veicoli sottoposti ad autorizzazione dal paragrafo (j) del presente articolo comprendono i mezzi per il trasporto di carri armati, autocarri anfibi per il trasporto di materiale, trattori di artiglieria ad alta velocita', mezzi per il trasporto di artiglieria pesante.

NOTA#:
il paragrafo (b) comprende anche i veicoli militari appositamente progettati o modificati per il maneggio, il controllo, l'attivazione ed il lancio dei sistemi di missili balistici, di vettori spaziali, di razzi sonda e di aeromobili senza persone a bordo descritti negli articoli indicati dagli indici di articolo M04, M10 della 4^ e 7^ categoria.

[a|b]
a = indice di categoria
b = indice di articolo

6ª Categoria

[06|000] 6. **NAVI E RELATIVI EQUIPAGGIAMENTI APPOSITAMENTE COSTRUITI PER USO MILITARE**

[06|M09] a. **Navi da guerra ed apparecchiature navali specializzate, come segue, e loro componenti appositamente progettati e costruiti:**

(a) navi da combattimento o navi appositamente progettate o modificate per l'attacco o per la difesa (di superficie o sottomarine) trasformate o meno in previsione della loro utilizzazione commerciale indipendentemente dal loro stato di manutenzione o di servizio, e loro carene o parti di carene, e navi mercantili dotate di sistemi modulari idonei al rifornimento in mare di Unita' militari; sistemi modulari idonei al rifornimento in mare (materiali/combustibili) di Unita militari;

(b) motori come segue:

(1) motori diesel appositamente progettati per sottomarini, aventi le due caratteristiche seguenti:

(A) potenza di uscita di 1,12 MW (1.500 CV) o piu';

(B) velocita' di rotazione di 700 giri/min. o piu';

(2) motori elettrici appositamente progettati per sottomarini aventi tutte le caratteristiche seguenti:

(A) potenza di uscita superiore a 0,75MW (1.000 CV);

(B) inversione rapida;

(C) raffreddati a liquido;

(D) ermetici;

(3) motori diesel amagnetici appositamente progettati per impiego militare con potenza di uscita di 37,3 kW (50 CV) o piu';

(4) sistemi di propulsione ad idrogetto per aliscafi e loro parti componenti (TAG, pompe, idrogetti);

(5) sistemi di propulsione ausiliaria per cacciamine.

NOTA:
un motore si ritiene appositamente progettato per impiego militare se:

- comprende pezzi amagnetici diversi da carter, blocco motore, testata, pistoni, coperture metalliche del motore, piastre terminali, guarnizioni di valvole, guarnizione per testata e tubazioni per la distribuzione del combustibile, del lubrificante e altre tubazioni di distribuzione;

[a|b]
a = indice di categoria
b = indice di articolo

- piu' del 75% del peso totale costituito da materiale amagnetico.

(c) apparecchi di rilevamento immersi, appositamente progettati per impieghi militari e loro sistemi di controllo;

(d) reti sottomarine;

(e) bussole e loro accessori, indicatori di rotta, appositamente costruiti per sottomarini;

(f) equipaggiamenti di navigazione inerziali per navi, compresi i sommergibili, con errore di navigazione (a inerzia libera) pari o inferiore (migliore) alle 0,8 miglia nautiche (50% di errore probabile circolare "CEP") nelle prime tre ore successive ad un periodo di allineamento/calibratura di 1 giorno;

(g) penetratori di carene e connettori appositamente progettati per impieghi militari che permettono l'interazione con apparecchiature esterne alla nave;

NOTA:
il presente paragrafo comprende: i connettori per navi del tipo a conduttore singolo, a conduttore multiplo, coassiale o a guida d'onda, ed i penetratori di carena, a tenuta esterna stagna ed in grado di conservare le caratteristiche richieste a profondita' marine maggiori di 100 m e, per i connettori a fibre ottiche, a qualsiasi profondita'. Esso non comprende: i penetratori normali di carena per l'asse dell'elica di propulsione e l'asta di comando idrodinamica.

(h) cuscinetti silenziosi appositamente progettati per applicazioni militari ed apparecchiature contenenti tali cuscinetti.

[a|b]
a = indice di categoria
b = indice di articolo

7ª Categoria

[07|000] 7.AEROMOBILI ED ELICOTTERI E RELATIVI EQUIPAGGIAMENTI APPOSITAMENTE COSTRUITI PER USO MILITARE

[07|M10#] a. **Aerei ed elicotteri, veicoli aerei senza persone a bordo, motori aeronautici ed apparecchiature per aerei ed elicotteri, apparecchiature associate e componenti, appositamente progettati e costruiti per impiego militare, come segue** (vedere anche la categoria [02|M16]):

(a) aerei ed elicotteri da combattimento ed altri aerei ed elicotteri appositamente progettati e costruiti per impiego militare, particolarmente per la ricognizione, l'attacco, l'addestramento delle truppe ed il supporto logistico, e tutti i tipi di aerei e di elicotteri che posseggono alcune caratteristiche strutturali speciali quali portelli multipli, porte speciali, rampe di lancio, piani rinforzati etc. che permettano il trasporto ed il lancio di truppe, di materiali e di rifornimenti militari e componenti appositamente progettati per detti materiali;

(b) motori aeronautici appositamente progettati o adattati per l'impiego con aerei ed elicotteri sottoposti ad autorizzazione dal paragrafo (a) del presente articolo con l'esclusione dei motori aeronautici ai uso prevalente civile e loro componenti appositamente progettati;

(c)#veicoli aerei senza persone a bordo compresi i veicoli aerei con guida a distanza (RPV) e veicoli autonomi, programmabili, appositamente progettati o modificati per impieghi militari e loro lanciatori, supporti a terra e apparecchiature associate per il comando e controllo;

(d) apparecchiature aerotrasportate, compresi gli apparecchi per il rifornimento in volo di carburante appositamente progettati per aerei ed elicotteri e motori aeronautici sottoposti ad autorizzazione dai paragrafi (a) e (b) del presente articolo e loro componenti appositamente progettati;

(e) apparecchi e dispositivi per il rifornimento sotto pressione di carburante, apparecchi appositamente progettati per facilitare le operazioni in spazi ristretti ed apparecchiature terrestri, appositamente progettati per aerei ed elicotteri sottoposti ad autorizzazione dal paragrafo (a) del presente articolo o per motori aeronautici sottoposti ad autorizzazione dal paragrafo (b) del presente articolo;

(f) apparecchiature di pressurizzazione per la respirazione e tute di volo parzialmente pressurizzate per l'impiego in aerei ed elicotteri, tute anti-g, caschi militari maschere di protezione e maschere di ossigeno , convertitori di ossigeno liquido usati per aerei, elicotteri e missili, catapulte e dispositivi di eiezione da aerei ed elicotteri comandati da cariche utilizzati per il salvataggio di emergenza del personale;

[a|b]
a = indice di categoria
b = indice di articolo

(g) paracadute usati per il lancio di personale militare, di materiale logistico e per il frenaggio di aerei, come segue:

(1) paracadute per:

(A) il lancio di commando su obiettivi prescelti;

(B) il lancio di truppe paracadutiste;

(2) paracadute per il lancio di materiale;

(3) paracadute frenanti (paracadute stabilizzatori ed antiavvitamento per la stabilizzazione ed il controllo dell'assetto dei corpi in caduta, ad esempio capsule di recupero, seggiolini eiettabili, bombe);

(4) paracadute frenanti utilizzati con i sistemi di seggiolini eiettabili per l'apertura e la regolazione della sequenza di gonfiaggio dei paracadute di emergenza;

(5) paracadute per il recupero di missili guidati, velivoli senza pilota (drone) e veicoli spaziali;

(6) paracadute di avvicinamento e paracadute di decelerazione per atterraggio;

(7) altri tipi di paracadute militari;

(h) sistemi di pilotaggio automatico per carichi paracadutati, apparecchiature appositamente progettate o modificate per impiego militare per lanci con apertura controllata a qualsiasi altezza, comprese le apparecchiature per l'ossigeno.

NOTE#:

1.#Il presente articolo comprende anche i sistemi completi di aerei senza persone a bordo (inclusi i sistemi di missili di crociera, aerei bersaglio e ricognitori telecomandati) e loro "impianti di produzione" appositamente progettati. Per la definizione di "impianti di produzione" e' necessario far riferimento ai materiali aerospaziali ad "alta tecnologia" qualora per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione sono tali da considerarsi costruiti per prevalente uso militare.
Vedere anche gli articoli indicati dagli indici di articolo M04 ed i materiali aerospaziali ad "alta tecnologia".

2.#Il paragrafo (c) del presente articolo sottopone ad autorizzazione anche le tecnologie di progettazione e materiali come segue:

(a)# tecnologia di progetto per l'integrazione della fusoliera dell'aeromobile, del sistema di propulsione, e delle superfici di ipersostentamento

[a|b]
a = indice di categoria
b = indice di articolo

e di controllo per ottimizzare la prestazione aerodinamica nella fase di volo a regime di un aeromobile senza persone a bordo;

(b)# tecnologia di progettazione per la protezione di sottosistemi avionici ed elettrici contro i pericoli dell'impulso elettromagnetico (EMP) e dell'interferenza elettromagnetica (EMI) da sorgenti esterne come segue:

(1) tecnologia per la progettazione di sistemi di schermatura;

(2) tecnologia per la progettazione di configurazione di circuiti e sottosistemi elettronici insensibili alle radiazioni;

(3) determinazione dei criteri per rendere i suddetti insensibili alle radiazioni;

(c)# tecnologia e dispositivi appositamente progettati ed utilizzati per la protezione dei sistemi a razzo ed aeromobili senza persone a bordo contro gli effetti nucleari (ad esempio impulso elettromagnetico (EMP), raggi X, effetti combinati dell'esplosione e del calore) quali ad esempio:

(1) microcircuiti e rivelatori rinforzati appositamente progettati per resistere alle radiazione come segue:

(A) dosaggio neutroni di 1 x 10^{12} neutroni/cm^2 (per ciascun evento);

(B) velocita' di dosaggio gamma di 1 x 10^9 radiazioni/sec.;

(C) dosaggio totale 1.500 radiazioni (per ciascun evento);

(2) 'radome' appositamente progettati per resistere ad una azione combinata di onda termica superiore a 1.000 cal/cm^3 o ad un picco di sovrapressione maggiore di 3,17 kg/cm^2;

(d)# sistemi di controllo di volo (compresi i telecomandi a filo) idraulici, meccanici, elettro-ottici o elettromeccanici appositamente progettati o modificati per sistemi di aerei senza pilota (inclusi i sistemi di missili di crociera, aerei bersaglio e ricognitori telecomandati);

(e)# equipaggiamenti di controllo di assetto appositamente progettati o modificati per sistemi di aerei senza pilota (inclusi i sistemi di missili di crociera, aerei bersaglio e ricognitori telecomandati.

[a|b]
a = indice di categoria
b = indice di articolo

8ª Categoria

[08|000] 8. POLVERI, ESPLOSIVI, PROPELLENTI AD ECCEZIONE DI QUELLI DESTINATI ALLE ARMI DI CUI SOPRA AL COMMA 11 DELL'ARTICOLO 1

[08|M08#] a. Esplosivi e combustibili militari, come segue, e loro "additivi", "precursori" e "stabilizzanti":

(a) "esplosivi militari ad alto potenziale";

(b) "propellenti militari";

(c) "prodotti pirotecnici militari";

(d) combustibili solidi o liquidi militari ad alta energia compresi i combustibili di aerei appositamente composti per l'impiego militare.

NOTA:
il presente paragrafo sottopone ad autorizzazione esclusivamente i prodotti finiti e non i vari elementi.

NOTE#:

1.# Gli "esplosivi militari ad alto potenziale", i "propellenti militari" e i "prodotti pirotecnici militari" comprendono sostanze e miscele che contengono uno qualsiasi dei materiali seguenti:

(a)# polvere di alluminio di forma sferica con dimensioni delle particelle minori di 500 micrometri fabbricate con materiali aventi tenore in alluminio del 97% o piu' (vedere anche l'articolo 1601 per la tecnologia che consente di realizzare la sfericita' e l'uniformita' delle dimensioni delle particelle);

(b)# combustibili metallici con dimensioni delle particelle minori di 500 micrometri, a grani sferici, atomizzati, sferoidali, in fiocchi o polverizzati, con tenore del 97% o piu' di uno qualunque degli elementi seguenti: zirconio, titanio, uranio, tungsteno, boro, zinco, magnesio e loro leghe, berillio, polvere fine di ferro con particelle di dimensioni medie non superiori a 3 micrometri o meno prodotte per riduzione dell'ossido di ferro con idrogeno, Misch metallo;

(c) perclorati, clorati e cromati compositi con polvere di metallo o altri componenti di combustibile ad alta energia;

(d) nitroguanidina (NQ);

(e) composti costituiti di fluoro e di uno o piu' degli elementi seguenti: altri alogeni, ossigeno, azoto;

(f) carborani, decaborano, pentaborano e derivati;

[a|b]
a = indice di categoria
b = indice di articolo

(g)# ciclotetrametilentetranitrammina (HMX); ottaidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7- tetrazina; 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza ciclottano; (ottogeno);

(h) esanitrostilbene (HNS);

(i) diamminotrinitrobenzene (DATB);

(j) triamminotrinitrobenzene (TATB);

(k) nitrato di triamminoguanidina (TAGN);

(l) qualsiasi esplosivo con velocita' di detonazione superiore a 8.700 m/s o pressione di detonazione superiore a 340 kbar;

(m) altri esplosivi organici ad alto potenziale non elencati nella presente Nota in grado di produrre pressioni di detonazione di 250 kbar o piu', stabili a temperature di 523K (250°C) o piu' per un periodo uguale o superiore a 5 minuti;

(n) subidruri di titanio con stechiometria TiH 0,65-1,68;

(o) dinitroglicolurile (DNGU, DINGU); tetranitroglicolurile (TNGU, SORGUYL);

(p) qualsiasi altro propellente solido (UN Class 1.1) non elencato nella presente Nota con impulso teorico specifico (in condizioni normali) maggiore di 250 secondi per composti non metallizzati o maggiore di 270 secondi per composti di alluminio;

(q) qualsiasi propellente solido (UN Class 1.3) con impulso teorico specifico maggiore di 230 secondi per composti non alogenati, 250 secondi per composti non metallizzati e 266 secondi per composti metallizzati;

(r) tetranitrobenzotriazolobenzotriazolo (TACOT);

(s) diamminoesanitrobifenolo (DIPAM);

(t) picrilamminodinitropiridina (PYX);

(u) 3-nitro-1,2,4-triazolo-5-one (NTO o ONTA);

(v)# idrazina con concentrazioni del 70% o piu'; nitrato di idrazina; perclorati di idrazina; dimetilidrazina asimmetrica (UDMH); monometilidrazina; dimetilidrazina simmetrica;

(w)# perclorato di ammonio;

(x)# ciclotrimetilenetrinitrammina (RDX); ciclonite; T4; esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina; 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cicloesano; (esogeno);

[a|b]
a = indice di categoria
b = indice di articolo

(y) nitrato di idrossiammonio (HAN); perclorato di idrossiammonio (HAP);

(z) ogni altro propellente per bocche da fuoco non elencato nella presente Nota dotato di forza costante maggiore di 1.200 kJoule/kg;

(aa) ogni altro esplosivo propellente o materiale pirotecnico non elencato nella presente Nota che puo' mantenere un tasso di combustione costante maggiore di 38 mm. al secondo nelle condizioni di pressione normale di 68,9 bar alla temperatura di 294K (21°C);

(bb) propellenti basati su elastomeri modificati su doppia fusione (EMCDB) con allungamento al massimo sforzo maggiore del 5% a 233K (-40°C);

(cc) sostanze chimiche per cariche propulsive:

1. Sostanze propellenti: idrossi polibutadiene (HTPB) con additivi di ferrocene, come ad esempio il butacene, che ha le seguenti caratterisiche: Indice di idrossi- (Meg/g) meno di 0,77; Viscosita' (poise) meno di 47; Funzionalita' OH meno di 2,16;

2. Sostanze polimeriche: idrossi polibutadiene (HTPB) con le seguenti caratteristiche: Indice di idrossi- (Meg/g) meno di 0,77; Viscosita' (poise) meno di 47; Funzionalita' OH meno di 2,16;

3. Tutti i carburanti ad alta resa, come ad esempio le misture di boro in grado di sprigionare energia pari o superiore a 40 x 10^6 J/Kg;

4. Carburanti o semi-propellenti per autoreattori e razzi-autoreattori.

N.B.#: sono anche compresi i combustibili e propellenti seguenti:

1) combustibili ad alta densita' di energia, quale l'impasto di boro, aventi densita' di energia di 40 x 10^6 Joules/kg o maggiore;

2) propellenti compositi compresi i propellenti incollati a stampo ed i propellenti con collanti alla nitro aventi concentrazione di alluminio superiore al 5%.

2. Gli "additivi" comprendono i prodotti seguenti:

(a) polimero di azoturo di glicidile (GAP) e suoi derivati;

[a|b]
a = indice di categorie
b = indice di articolo

(b) policianodifluoramminoetilenossido (PCDE);

(c) trinitrato di butantriolo (BTTN);

(d) bis-2-fluoro-2,2-dinitroetilformal (FEFO);

(e) nitrileossido di butadiene (BNO);

(f) catocene, N-butil-ferrocene ed altri derivati del ferrocene;

(g) derivato bis (2,2 - dinitropropilici) di aldeide formica e di aldeide acetica;

(h) 3-nitraza-1,5 pentano diisocianato;

(i) monomeri energetici, plasticizzanti e polimeri contenenti gruppi nitrici, nitruri, nitrati, nitraza o difluoroammino;

(j) 1,2,3-tris(1,2-bis-difluoroammino etossi) propano; (tris vinossi propano addotto, TVOPA);

(k) bisazidometilossetano e suoi polimeri;

(l) bisclorometilossetano;

(m) polinitroortocarbonati;

(n) tetraetilenepentaminaacrilonitrile (TEPAN); poliammina cianoetilata;

(o) tetraetilenepentaminaacrilonitrileglicidile (TEPANOL); poliammina cianoetilata addotta con glicidolo;

(p) ammidi di aziridina polifunzionali con: strutture isoftaliche trimesiche o trimetiladipiche sulla catena principale e sostituzioni 2-metil o 2--etil sull'anello aziridinico;

(q) salicilato di rame basico; salicilato di piombo;

(r) betaresorcilato di piombo;

(s) stannato di piombo, maleato di piombo, citrato di piombo;

(t) tris-1-(2-metil)aziridil fosfin ossido (MAPO) e suoi derivati;

(u) agenti di accoppiamento organometallici del tipo: Neopentil (diallil) ossi, tris(diottil) fosfato di titanio (titanio IV, 2,2 (bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (diottil) fosfato - O), LICA 12 titanio IV, ((2-propenolato -1) metil, N-propanolatometil) butanolato - 1, tris (diottil) pirofosfato, KR3538; titanio IV, ((2-propenolato-1) metil, N- propanolatometil) butanolato-1, tris (diottil) fosfato, KR 3512.

[a|b]
a = indice di categoria
b = indice di articolo

3. I "precursori" comprendono i prodotti seguenti:

   (a) nitrato di guanidina;

   (b) 1,2,4 triidrossibutano (1,2,4 butanetriol);

   (c) 1,3,5 triclorobenzene;

   (d) polinitro-ortocarbonati;

   (e) bis-clorometilossietano;

   (f) alcool funzionalizzati, poli (epicloroidrina), a basso peso molecolare (minore di 10.000); poli (epiclorohydrindiol);

   (g) propilimmina.

4. Il presente articolo non sottopone ad autorizzazione quei precursori che sono prodotti industriali, non sottoposti ad autorizzazione da altri articoli della Tabella ed ampiamente disponibili sui mercati internazionali.

5. Gli "stabilizzanti" comprendono il prodotto seguente: N-metil-p-nitroanilina.

6. Il presente articolo non sottopone ad autorizzazione le seguenti sostanze purche' non composte o mescolate con altri "esplosivi militari ad alto potenziale" o polveri di metallo:

   (a) picrato di ammonio;

   (b) polvere nera;

   (c) esanitrodifenilammina;

   (d) difluoroammina (HNF_2);

   (e) nitroamido;

   (f) nitrato di potassio;

   (g) tetranitronaftalina;

   (h) trinitroanisolo;

   (i) trinitronaftalina;

   (j) trinitrossilene;

   (k) acido nitrico fumante;

   (l) trinitrofenilmetilnitrammina (tetril);

   (m) acetilene;

   (n) propano;

   (o) ossigeno liquido;

   (p) perossido di idrogeno di concentrazione minore dell'85%;

   (q) metallo Misch;

[a|b]
a = indice di categoria
b = indice di articolo

(r) N-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone;

(s) diottimaleato;

(t) etilesilacrilato;

(u) trietilalluminio (TEA), trimetilalluminio (TMA), ed altri alchili pirofolici metallici ed arili di litio, sodio, magnesio, zinco e boro;

(v) nitrocellulosa;

(w) nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG);

(x) 2,4,6 - trinitrotoluene (TNT);

(y) etiletilendiamminodinitrato (EDDN);

(z) pentaeritritetetranitrato (PETN);

(aa) azoturo di piombo, stifnato normale e basico di piombo e esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi;

(bb) trietileneglicoldinitrato (TEGDN);

(cc) 2,4,6 trinitroresorcina (acido stifnico);

(dd) dietildifenilurea; dimetildifenilurea; metiletildifenilurea (centraliti);

(ee) N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica);

(ff) metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile);

(gg) etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile);

(hh) 2-nitrodifenilammina (2-NDPA);

(ii) 4-nitrodifenilammina (4-NDPA);

(jj) 2,2-dinitropropanolo.

NOTA:
non e' sottoposta ad autorizzazione l'esportazione delle polveri da caccia che come tali sono riconosciute dal Ministero degli Interni e pubblicate dalla Gazzetta Ufficiale.

[a|b]
a = indice di categoria
b = indice di articolo

9ª Categoria

[09|000] 9. **SISTEMI O APPARATI ELETTRONICI, ELETTROOTTICI E FOTOGRAFICI APPOSITAMENTE COSTRUITI PER USO MILITARE.**

[09|M05] a. **Sistemi e sottosistemi per la direzione del tiro, come segue, appositamente progettati e costruiti per impiego militare, loro componenti ed accessori appositamente progettati e costruiti:**

(a) apparecchiature per la direzione del tiro, apparati di puntamento, apparati per la visione notturna, apparati per inseguimento e guida dei missili, siluri ed apparati per la sorveglianza del bersaglio;

(b) telemetri, indicatori di posizione, altimetri e strumenti di regolazione del tiro, apparecchiature per la rilevazione, riconoscimento, o identificazione ed apparecchiature per la integrazione di sensori;

(c) dispositivi di scoperta, localizzazione e di avvistamento o di puntamento elettronici, elettroottici, giroscopici, acustici ed ottici;

(d) traguardi di puntamento per bombardieri, calcolatori di bombardamento, sistemi di puntamento per cannoni e periscopi.

[09|M11] b. **Apparecchiature elettroniche ed elettroacustiche appositamente progettate per impiego militare e loro componenti appositamente progettati.**

NOTA:
Fanno parte di questo articolo:

(a) le apparecchiature di disturbo e contro disturbo, compresi gli apparati di contromisure elettroniche (ECM) e di contro-contromisure elettroniche (ECCM) (cioe' apparati progettati per introdurre segnali estranei od erronei nei radar o nei ricevitori di radiocomunicazioni o per ostacolare in qualsiasi altra maniera, la ricezione, il funzionamento o l'efficacia dei ricevitori elettronici avversari compresi i loro apparati di contromisure);

(b) tubi ad "agilita' di frequenza";

(c) i sistemi o le apparecchiature elettroniche ed elettroacustiche progettati per la sorveglianza ed il controllo dello spettro elettromagnetico per la informazione militare o la sicurezza, oppure per opporsi a tale controllo e sorveglianza;

(d) apparecchiature di contromisure subacquee, compresi gli ingannatori ed i disturbatori acustici e magnetici, progettate per introdurre segnali estranei od erronei nei ricevitori sonar;

[a|b]
a = indice di categoria
b = indice di articolo

(e) apparecchiature di sicurezza per il trattamento dei dati, apparecchiature di sicurezza per i dati e apparecchiature di sicurezza per linee di trasmissione e di segnalazione, utilizzanti procedimenti di cifratura;

(f) apparecchiature per l'identificazione, l'autenticazione e il caricamento di chiavi ed apparecchiature per la gestione, produzione e distribuzione di chiavi;

(g)#assiemi elettronici e loro componenti aventi una qualsiasi delle caratteristiche seguenti:

(1) supporti strutturali integrati, appositamente progettati;

(2) tecniche per la dissipazione del calore per conduzione;

(3) resistenti alle radiazioni;

(4) progettati per funzionare in modo affidabile nel breve termine a temperatura superiori a 125° C;

(h)#convertitori analogico/numerici ad ingresso elettrico, diversi dai contatori o misuratori di tensione numerici, progettati per funzionare in modo continuo da temperature inferiori a -45°C fino a quelle superiori a +55°C, modificati per impiego militare, aventi una delle caratteristiche seguenti:

(1) tasso di conversione superiore a 200.000 conversioni complete al secondo alla precisione nominale;

(2) precisione superiore a 1/10.000 a fondo scala nella gamma di temperature specificate;

(3) cifra di merito di 1×10^8 o superiore (ottenuta dal numero di conversioni complete al secondo diviso per la precisione);

(i)#microcircuiti convertitori analogico/numerici diversi dai contatori o misuratori di tensione numerici, progettati per funzionare in modo continuo da temperature inferiori a -45°C fino a quelle superiori a +55°C, modificati per impiego militare, aventi le due caratteristiche seguenti:

(1) tempo di conversione massimo alla risoluzione massima inferiore a 20 microsecondi;

(2) non linearita' nominale migliore dello 0,025% a fondo scala nella gamma specificata di temperature di funzionamento.

(l) apparecchiature e sistemi progettati per le comunicazioni navali, terrestri ed aereonautiche;

[a|b]
a = indice di categoria
b = indice di articolo

(m) sistemi ed apparecchiature per la scoperta, localizzazione, identificazione e presentazione dei dati relativi ad Unita' Navali, aeree e terrestri diversi da quelli impiegati quale ausilio alla navigazione, con capacita' di resistenza all'azione di contromisure elettroniche e pirotecniche e con possibilita' di interfacciarsi con sistemi di Comando e Controllo e Comunicazione nonche' con sistemi d'arma convenzionali e missilistici;

(n) sistemi di Comando e Controllo, incluse le stazioni di lavoro per la gestione dei predetti sistemi e/o per la presentazione dei dati.

[09|M12] c. **Materiale fotografico e materiale elettroottico per l'immagine come segue e loro componenti appositamente progettati:**

(a) apparecchi da ripresa aerea ed accessori associati progettati per impieghi militari;

(b) macchine per lo sviluppo e la stampa di film, progettate per impieghi militari;

(c) altri apparecchi da ripresa e dispositivi elettroottici per l'immagine, compresi i sensori all'infrarosso ed i sensori radar per l'immagine, con collegamento dati in trasmissione o registrazione, progettati per impieghi militari, compreso il riconoscimento;

(d) materiali specializzati per gli apparecchi da ripresa e dispositivi elettroottici per l'immagine sottoposti ad autorizzazione dal paragrafo (b) del presente articolo, progettati per utilizzare su un piano militare le informazioni registrate o trasmesse.

NOTA:
i materiali specializzati sottoposti ad autorizzazione dal presente paragrafo relativi ai dispositivi elettroottici per l'immagine ed ai sensori radar per l'immagine comprendono i dispositivi per il trattamento digitale dell'immagine ed i dispositivi di presentazione visiva dell'immagine sullo schermo.
(Vedere anche la voce di articolo M15 sotto indicata).

[09|M15] d. **Apparecchiature militari all'infrarosso, di immagine termica e di intensificazione dell'immagine, loro componenti appositamente progettati ad "alta tecnologia" di prevalente uso militare:**

NOTA:
il presente articolo comprende anche i materiali con le caratteristiche di cui alla categoria 6 (Sensori e "Lasers") dei materiali ad "alta tecnologia" che soddisfano al dettato di cui all'art.2 comma 1 della legge 185.

[a|b]
a = indice di categoria
b = indice di articolo

NOTE:

1. Il presente articolo comprende le apparecchiature di disturbo e di antidisturbo a raggi infrarossi (cioe' gli apparati progettati per introdurre segnali estranei od erronei nei "seeker" all'infrarosso dei missili, nei sistemi di sorveglianza all'infrarosso, nelle apparecchiature di formazione dell'immagine termica e nei collegamenti di telecomunicazione all'infrarosso o per intralciare con qualsiasi altro mezzo il funzionamento o l'efficacia di sistemi militari all'infrarosso) e loro apparecchiature di contromisure.

2. Il termine componenti appositamente progettati comprende i materiali seguenti purche' appositamente progettati per impiego militare:

   (a) tubi convertitori di immagine all'infrarosso;

   (b) tubi intensificatori di immagine;

   (c) piastre a microcanali;

   (d) tubi di telecamere a bassa luminosita';

   (e) assiemi rivelatori all'infrarosso;

   (f) tubi piroelettrici per telecamere;

   (g) raffreddatori criogenici utilizzati nei sistemi militari di immagine termica.

[09|M22] e. **Otturatori a scatto elettrico, del tipo a funzione fotocromatica o elettroottica con tempo di otturazione inferiore a 100 microsecondi, <u>con l'esclusione</u> degli otturatori che costituiscono parti essenziali di apparecchi fotografici ad alta velocita'.**

[09|M23] f. **Sistemi d'arma ad energia diretta, e loro componenti appositamente progettati, come segue:**

   (a) sistemi a "laser" appositamente progettati per distruggere un bersaglio o farne fallire la missione;

   (b) sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio o farne fallire la missione;

   (c) sistemi a radio frequenza ad elevata potenza in grado di distruggere un bersaglio o farne fallire la missione;

   (d) componenti appositamente progettati per i sistemi sottoposti ad autorizzazione dai paragrafi (a), (b) e (c) del presente articolo, fra i quali:

[a|b]
a = indice di categoria
b = indice di articolo

(1) apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di immagazzinamento di energia, di commutazione di energia , di condizionamento di potenza e di manipolazione di combustibile;

(2) sottosistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio;

(3) sottosistemi in grado di valutare i danni al bersaglio, la distruzione o il fallimento della missione;

(4) apparecchiature di manipolazione, di propagazione e di puntamento del fascio;

(5) apparecchiature a scansione rapida del fascio per le operazioni rapide contro bersagli multipli;

(6) ottiche adattive;

(7) iniettori di corrente per fasci di ioni negativi di idrogeno che assicurano iniezioni medie di correnti superiori a 50 mA con luminosita' del fascio (definita come la corrente diviso per il prodotto delle emissione trasversali ortogonali per i valori efficaci normalizzati) maggiore di 40 $A/(cm^2 \; mrad^2)$ con energia cinetica maggiore di 20 keV;

(8) componenti appositamente progettati per le apparecchiature sottoposte ad autorizzazione dai precedenti paragrafi da (1) a (7);

(e) apparecchiature e loro componenti appositamente progettate e realizzate per la difesa da sistemi sottoposti ad autorizzazione dai paragrafi (a) (b) o (c) del presente articolo e per la loro rivelazione e identificazione;

(f) modelli di collaudi fisici e relativa documentazione per sistemi, apparecchiature e componenti descritti nei precedenti paragrafi da (a) fino a (e) del presente articolo;
(per i parametri dei "lasers" o dei componenti dei "lasers" vedere il punto A.5 della categoria 6 dei materiali ad alta tecnologia).

NOTA:
I sistemi d'arma ad energia diretta sottoposti ad autorizzazione dal presente articolo comprendono i sistemi le cui possibilita' derivano dall'applicazione controllata di:

(a) "laser" ad impulsi o ad onda continua di potenza sufficiente per effettuare una distruzione simile a quella ottenuta con munizioni convenzionali;

(b) acceleratori di particelle che proiettano un fascio di particelle cariche o neutre con potenza distruttiva;

(c) emettitori di fasci di microonde di elevata potenza impulsiva o di elevata potenza media in grado di produrre campi sufficientemente intensi tali da rendere inutilizzabili i circuiti elettronici di un bersaglio distante.

[a|b]
a = indice di categoria
b = indice di articolo

10ª Categoria

[10|000] 10. **MATERIALI SPECIALI BLINDATI APPOSITAMENTE COSTRUITI PER USO MILITARE**

[10|M13] a. **Materiali speciali blindati , appositamente costruiti per uso militare:**

(a) piastre blindate;

(b) combinazioni e costruzioni di materiali metallici e non metallici appositamente progettati per fornire protezione balistica per sistemi militari (costruiti/confezionati con materiali di alta tecnologia).

NOTE:
il paragrafo (b) del presente articolo comprende le combinazioni di materiali metallici e non metallici appositamente progettati per realizzare blindature reattive all'esplosione.

[a|b]
a = indice di categoria
b = indice di articolo

11ª Categoria

[11|000] 11. **MATERIALI SPECIFICI PER L'ADDESTRAMENTO MILITARE**

[11|M14] a. **Materiali specializzati per l'addestramento militare o per la simulazione di scenari militari, loro componenti ed accessori appositamente progettati.**

NOTE:

1. Il termine "materiale specializzato per l'addestramento militare" comprende normalmente i tipi militari di addestratori all'attacco, addestratori al volo operativo, addestratori al bersaglio radar, generatori di bersagli radar, dispositivi di addestramento al tiro, addestratori alla guerra sottomarina, simulatori di volo (comprese le centrifughe previste per l'uomo, destinate all'addestramento di piloti ed astronauti), addestratori per l'impiego di radar, addestratori per l'impiego di strumenti di volo, addestratori per la navigazione, apparecchiature di tiro, velivoli teleguidati, addestratori di armamento, addestratori per la guida di velivoli teleguidati e unita' mobili di addestramento.

2. Il presente articolo comprende i sistemi di generazioni di mappe sintetiche ('SIG') per simulatori appositamente progettati o modificati per impieghi militari.

3. Il presente articolo comprende anche i modelli/simulacri di materiali di armamento appositamente costruiti, adattati o trasformati per la simulazione di scenari militari per la realizzazione di "piani di inganno", ovvero i modelli/simulacri specializzati per la simulazione di scenari per l'addestramento ad azioni di fuoco coordinate per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

[a|b]
a = indice di categoria
b = indice di articolo

12ª Categoria

[12|000] 12. MACCHINE, APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE COSTRUITE PER LA FABBRICAZIONE, IL COLLAUDO ED IL CONTROLLO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

[12|001] a. Macchine , apparecchiature ed attrezzature appositamente progettate, costruite o modificate per la prevalente fabbricazione, collaudo e controllo delle armi e delle munizioni di cui al presente elenco e loro "software dedicato".

[12|M18#] b. Apparecchiature e tecnologia appositamente progettate costruite o modificate per la prevalente "produzione" di prodotti compresi nel presente elenco di materiali di armamento, come segue:

(a) apparecchiature di "produzione" appositamente progettate o modificate per la fabbricazione di prodotti sottoposti ad autorizzazione dagli articoli dei materiali di armamento, e loro componenti appositamente progettati;

(b) impianti appositamente progettati per prove ambientali e loro apparecchiature appositamente progettate per la certificazione, qualifica o collaudo di prodotti sottoposti ad autorizzazione dagli articoli dei materiali di armamento;

(c) tecnologia specifica di "produzione", anche se le apparecchiature con le con le quali detta tecnologia e' usata non sono sottoposte ad autorizzazione;

(d) tecnologia specifica di progettazione di impianti completi di "produzione", di assemblaggio di componenti in tali impianti, di funzionamento di manutenzione e di riparazione di tali impianti, anche se i componenti stessi non sono sottoposti ad autorizzazione.

NOTE#:

1. Il paragrafo (a) del presente articolo comprende le apparecchiature seguenti:

(a) nitratori di tipo continuo;

(b) apparati od apparecchiature di collaudo centrifugo aventi una qualsiasi delle caratteristiche seguenti:

(1) azionati da uno o piu' motori di potenza nominale totale maggiore di 298 kW (400 CV);

(2) in grado di sopportare un carico utile di 113 kg o piu';

(3) in grado di esercitare una accelerazione centrifuga di 8 g o piu' su un carico utile di 91 kg o piu';

(c) presse di disidratazione;

[a|b]
a = indice di categoria
b = indice di articolo

(d) presse per l'estrusione di propellenti per armi portatili, per cannoni e razzi;

(e) macchine per il taglio di propellenti estrusi;

(f) barilatrici di diametro di 1,85 m o piu' ed aventi capacita' di produzione maggiore di 227 kg;

(g) miscelatori ad azione continua per propellenti solidi.

2.

(a) I prodotti compresi nei materiali di armamento includono anche:

(1) i prodotti non sottoposti ad autorizzazione se le concentrazioni sono inferiori a quelle di seguito specificate:

(A) per l'idrazina vedere la Nota 1.(v) dell'articolo indicati nella 8^ categoria;

(B) per gli "esplosivi militari ad alto potenziale" vedere l'articolo indicato nella 8^ categoria;

(2) i prodotti non sottoposti ad autorizzazione se i parametri risultano inferiori ai limiti tecnici, cioe':
le apparecchiature elettriche superconduttrici non sottoposte ad autorizzazione dall'articolo M20(b), ed i materiali "superconduttori", "conduttori composti","elettromagneti" e "solenoidi di superconduttori" non compresi tra i materiali ad alta tecnologia;

(b) I prodotti compresi nei materiali di armamento escludono i seguenti:

(1) pistole da segnalazione tipo Very [vedere l'articolo indicato nell'indice M02 (b)];

(2) copertoni di pneumatici per trattori e macchine ad uso agricolo (vedere Nota 1. dell'articolo indicato nell'indice M06 della 4^ categoria);

(3) le sostanze non sottoposte ad autorizzazione dalla Nota 3. dell'articolo indicato nell'indice M07 della 1^ categoria;

[a|b]
a = indice di categoria
b = indice di articolo

(4) dosimetri di controllo delle radiazioni ad uso personale e maschere per la protezione da specifici rischi industriali (vedere Nota 2. dell'articolo indicato nell'indice M07 della 1^ categoria);

(5) acetilene, propano, ossigeno liquido, difluorammina (HNF_2), acido nitrico fumante e polvere di nitrato di potassio (vedere Nota 6. dell'articolo indicato nella 8^ categoria);

(6) motori aeronautici non sottoposti ad autorizzazione dall'articolo indicato nell'indice M10 con riferimento ai motori aeronautici di uso precipuamente civile;

(7) elmetti convenzionali in acciaio non equipaggiati, modificaci o progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio (vedere Nota 1. dell'articolo indicato nell'indice M13 della 13^ categoria);

(8) apparecchiature dotate di macchinario industriale non sottoposto ad autorizzazione, come macchinari per rivestimento non specificati altrove ed apparecchiature per la fusione di materiale plastico;

(9) armi portatili antiche anteriori al 1890 e loro riproduzioni.

(Questo elenco non consente l'esportazione della tecnologia o di apparati di produzione di armi portatili non antiche, anche se usati per fabbricare le riproduzioni di armi portatili antiche).

3. Il paragrafo (d) del presente articolo non comprende la tecnologia a scopi civili, come quella per usi agricoli, farmaceutici, medicali, zootecnici, ambientali e per l'industria alimentare (vedere Nota 2. dell'articolo indicato nell'indice M07 della 1^ categoria purche' le operazioni di importazione, esportazione o transito sia accompagnata da appropriata documentazione sull'uso finale.

4. Non utilizzata.

5.#Il presente articolo sottopone ad autorizzazione anche la tecnologia di produzione o le "attrezzature di produzione" appositamente progettate o modificate per la produzione, il maneggio, la miscelazione, il trattamento di indurimento, la fusione, la pressatura, la lavorazione meccanica e le prove di accettazione dei propellenti liquidi o solidi e dei loro costituenti descritti dell'articolo indicato nell'indice M08.

[a|b]
a = indice di categoria
b = indice di articolo

Per la definizione di "attrezzature di produzione", necessario far riferimento ai materiali aeronautici ad alta tecnologia.

[12|M24#] c. **"Software" come segue:**

(a)# "Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"uso" degli equipaggiamenti o dei materiali sottoposti ad autorizzazione dal presente "elenco dei materiali di armamento".

(b)# Software specifico come segue:

(1)# "software" appositamente progettato per:

(A)# modellare, simulare o valutare sistemi d'arma;

(B) lo sviluppo, il controllo, la manutenzione o l'aggiornamento di "software" integrato in sistemi d'arma militari;

(C) modellare o simulare scenari operativi militari non sottoposti ad autorizzazione dalla categoria 12;

(D) applicazioni di comando, comunicazioni, controllo ed informazione (C^3I);

(2) "software" destinato a determirnare gli effetti di armi da guerra convenzionali, nucleari, chimiche o biologiche.

NOTE#:

1.# il presente articolo sottopone ad autorizzazione i sistemi di "software" per l'elaborazione di dati registrati per l'inseguimento di precisione dopo la missione di sistemi a razzo o di sistemi di aereomobili senza persone a bordo al fine di consentire la determinazione della posizione del veicolo.

2.# il presente articolo sottopone ad autorizzazione il "software" appositamente realizzato e relativi calcolatori analogici o ibridi (analogico/numerico) appositamente progettati per modellare, simulare o per progettare l'integrazione di sistemi a razzo e di sistemi di aereomobili senza persone a bordo.

[a|b]
a = indice di categoria
b = indice di articolo

13ª Categoria

[13|000] 13. **EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI APPOSITAMENTE COSTRUITI PER USO MILITARE**

[13|M13] **a. Materiali speciali blindati , come segue:**

(a) elmetti militari costruiti con acciai speciali o materiali di alta tecnologia;

(b) indumenti antibalistici-antiesplosione e loro componenti appositamente progettati, costruiti/confezionati con materiali di alta tecnologia.

NOTA:

Il paragrafo (a) del presente articolo non sottopone ad autorizzazione gli elmetti di acciaio di tipo convenzionale non equipaggiati, modificati o progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio.

[13|M17#] **b. Altre apparecchiature e materiali come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

(a) apparecchi autonomi per immersione e nuoto subacqueo, come segue:

(1) apparecchi a circuito chiuso e semichiuso (a rigenerazione d'aria);

(2) componenti specializzati che consentono di convertire apparecchi a circuito aperto in apparecchi per impiego militare;

(3) pezzi esclusivamente progettati per impiego militare usati con le apparecchiature autonome per immersione e nuoto subacqueo;

(b) silenziatori per armi da fuoco;

(c) proiettori a comando elettrico e loro unita' di comando, progettati per impiego militare;

(d) materiale da costruzione realizzato secondo specifiche militari, appositamente progettato per essere aviotrasportato;

(e)#materiali strutturali, accessori esterni, rivestimenti e trattamenti per la soppressione di emissioni acustiche, radar, infrarosse ed altre emissioni appositamente progettati per impiego militare e loro tecnologie.

NOTA#:
il presente paragrafo sottopone ad autorizzazione anche i rivestimenti ottici, comprese le vernici, appositamente progettati o formulati per la riduzione della riflessione o della emissivita' ottica e loro tecnologie, con l'esclusione di quelli appositamente utilizzati per il controllo termico di satelliti.

[a|b]
a = indice di categoria
b = indice di articolo

(f) apparecchiature per l'assistenza tecnica sul campo appositamente progettate per l'impiego in zone di combattimento;

(g) "Robots", controllori di "robots" e "dispositivi di estremita'" di "robots", che presentano una delle seguenti caratteristiche :

(1) appositamente progettati per applicazioni militari;

(2) dotati di mezzi di protezione dei collegamenti idraulici contro perforazioni prodotte dall'esterno provocate da frammenti balistici (per es.: sistemi di autosigillatura dei collegamenti idraulici) e progettati per l'uso di fluidi idraulici con punti di infiammabilita' superiori agli 839°K (566°C);

(3) in grado di funzionare a quote superiori ai 30000 m;

(4) appositamente progettati e previsti per funzionare in un ambiente investito da impulsi elettromagnetici o con capacita' nominale per tale ambiente.

[13|M20] **c. Apparecchiature criogeniche e a "superconduttori", come segue, loro componenti ed accessori appositamente progettati:**

(a) apparecchiature appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, in grado di funzionare durante il moto e di produrre o mantenere temperature inferiori a 103K (-170°C);

(b) apparecchiature elettriche a "superconduttori" (macchine rotanti e trasformatori), appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, ed in grado di funzionare durante il moto, con l'esclusione dei generatori omopolari ibridi di corrente continua con armature metalliche normali ad un solo polo ruotante in un campo magnetico prodotto dalle bobine superconduttrici, a condizione che queste bobine rappresentino il solo elemento superconduttore del generatore.

[a|b]
a = indice di categoria
b = indice di articolo

DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI NELLA PRESENTE LISTA MATERIALI D'ARMAMENTO

indice di articolo

M08 **"Additivi"**
Sostanze impiegate nella formulazione di un esplosivo per migliorarne le proprieta'.

M07 **"Agenti per il controllo di sommesse"**
Sostanze che producono effetti temporaneamente irritanti o di inabilit fisica che scompaiono entro pochi minuti dalla rimozione all'esposizione. Non esiste rischio significativo di danno permanente e il trattamento medico e' raramente richiesto.

M07 **"Anticorpi anti-idiotipici"**
Anticorpi che si fissano agli specifici siti del legame antigene di altri anticorpi.

M07 **"Anticorpi monoclonali"**
Proteine che si legano ad un sito antigene e prodotte da un singolo clone di cellule.

M07 **"Anticorpi policlonali"**
Miscela di proteine che si lega ad uno specifico antigene e prodotta da uno o piu' cloni di cellule.

NGT **"Assistenza tecnica"**
L'"assistenza tecnica" puo' rivestire varie forme quali quali l'istruzione, le procedure pratiche, l'addestramento, le conoscenze applicate, i servizi di consulenza.
Nota:
L'"assistenza tecnica "puo' comportare un trasferimento di "dati tecnici".

M07 **"Biocatalizzatori"**
"Enzimi" o altri composti biologici che si legano agli agenti di guerra chimica e ne accelerano la degradazione.
Nota:
"Enzimi": "biocatalizzatori" per reazioni chimiche o biochimiche specifiche.

M07 **"Biopolimeri"**
Macromolecole biologiche come segue:

(a) "enzimi";

(b) "anticorpi monoclonali", "anticorpi policlonali" o "anticorpi anti-idiotipici";

(c) "ricettori" appositamente progettati o trattati.

Nota:
"Enzimi": "biocatalizzatori" per reazioni chimi che o biochimiche specifiche.

NGT **"Dati tecnici"**
I "dati tecnici" possono presentarsi sotto forma di cianografie, piani, diagrammi, modelli, formule, disegni e specifiche di ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi quali dischi, nastri, memorie di sola lettura.

NGT **"Di pubblico dominio"**
Si applica al presente Elenco e qualifica la tecnologia o il "software" disponibile senza restrizioni per una ulteriore diffusione.
N.B. :
Le restrizioni conseguenti ad un "copyright" non

impediscono ad una tecnologia o "software" di essere considerati come "di pubblico dominio".

M08 **"Esplosivi militari ad alto potenziale"**
Sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose che, utilizzate come cariche di innesco di "booster" o cariche principali in teste esplosive , dispositivi di demolizione ed altre applicazioni militari, servono per la detonazione.

M07 **"Gas lacrimogeni"**
Gas che producono effetti temporaneamente irritanti o di inabilitazione che scompaiono entro pochi minuti dalla rimozione all'esposizione.

M23 **"Laser"**
Assieme di componenti in grado di produrre nel tempo e nello spazio luce coerente amplificata per emissione stimolata di radiazione.

NGT **"Necessaria"**
Nel modo in cui e' applicato alla "tecnologia", si riferisce soltanto a quella porzione di "tecnologia" particolarmente responsabile del raggiungimento o del superamento di livelli di prestazione, caratteristica o funzioni sottoposti ad autorizzazione. Tale "tecnologia" "necessaria" puo' essere condivisa da prodotti differenti.

M08 **"Precursori"**
Specialita' chimiche impiegate nella fabbricazione di esplosivi militari.

M08 **"Prodotto pirotecnico militare"**
Miscele di combustibili e di ossidanti solidi o liquidi che, quando innescati, subiscono una reazione chimica a velocita' controllata generatrice di energia per produrre intervalli precisi o quantita' determinate di calore, di rumore, di fumo, di luce o di radiazioni infrarosse. I prodotti piroforici sono un sottogruppo di prodotti pirotecnici che non contengono ossidanti ma che si infiammano spontaneamente al contatto dell'aria.

NGT **"Produzione"**
Comprende tutti gli stadi di produzione quali:

- ingegneria del prodotto;
- fabbricazione;
- integrazione;
- assemblaggio (montaggio);
- ispezione;
- collaudo;
- assicurazione qualita';

M18 **"Produzione"**
Comprende la progettazione, lo studio, la fabbricazione, il collaudo ed il controllo.

M03 **"Proiettile convenzionale non guidato"**
Designa i proiettili che non comprendono:

a. teste di guerra direzionali, comprendenti teste di guerra che utilizzano l'innesco in piu' punti per ottenere caratteristiche di esplosione/frammentazione concentrate;

b. sottomunizioni o capacita' di portare sottomunizioni;

c. esplosivi combustibile-aria;

d. dispositivi in grado di aumentare la portata o la velocita' di impatto;

e. capacita' di penetrazione delle blindature per energia cinetica";

f. guida in volo;

g. guida terminale.

M08 **"Propellenti militari"**
Sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose, utilizzate per la propulsione di proiettili e di missili o per la produzione di gas per azionare dispositivi ausiliari di apparecchiature militari sottoposte ad autorizzazione che, quando innescate, bruciano o deflagrano per produrre quantita' di gas in grado di effettuare un lavoro, ma nella loro applicazione queste quantita' non devono passare dallo stadio di deflagrazione a quello di detonazione.

M07 **"Recettore"**
Struttura macromolecolare biologica in grado di unire legamenti il cui collegamento ha effetto sulle funzioni fisiologiche.

NGT **"Ricerca scientifica di base"**
Lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni e di fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici o pratici.

M17 **"Robot"**
Meccanismo di manipolazione del tipo a traiettoria continua o punto a punto che puo' utilizzare "sensori" ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. in grado di eseguire piu' funzioni;

b. in grado di posizionare od orientare materiali, pezzi, utensili o dispositivi speciali tramite movimenti variabili nello spazio tridimensionale;

c. avente tre o piu' dispositivi di asservimenti ad anello chiuso od aperto (compresi i motori passo passo);

d. dotato di "programmabilita' accessibile all'utente" usando il metodo di apprendimento (impara e ripeti) o mediante calcolatore elettronico che puo' essere un controllore logico programmabile, ad esempio senza intervento meccanico.

N.B.:
La definizione sopra riportata non comprende i dispositivi seguenti:

1. meccanismi di manipolazione a comando esclusivamente manuale o controllabili tramite telecomando;

2. meccanismi di manipolazione a sequenza fissa, cio dispositivi che si muovono in modo automatizzato funzionanti secondo movimenti programmati con limitazione meccanica. I movimenti programmati sono limitati meccanimente da fermi fissi quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli non sono variabili

o modificabili con mezzi meccanici, elettronici od elettrici;

3. meccanismi di manipolazione a sequenza variabile e a regolazione meccanica, cio dispositivi mobili automatizzati i cui movimenti sono programmati e delimitati tramite mezzi meccanici. I movimenti programmati sono delimitati meccanicamente da fermi fissi ma regolabili quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli sono variabili nel quadro della configurazione programmata. La variazione o le modifiche della configurazione programmata (ad esempio cambi di spine o scambi di camme) su uno o piu' assi di movimento sono realizzate esclusivamente con operazioni meccaniche;

4. meccanismi di manipolazione a sequenza variabile non servoassistiti, cio dispositivi che si muovono in modo automatizzato, funzionanti secondo movimenti programmati fissati meccanimente. Il programma variabile, ma la sequenza attivata solo dal segnale binario proveniente dai dispositivi elettrici binari o dai fermi regolabili fissati meccanicamente;

5. carrelli gru a piattaforma definiti come sistemi di manipolazione funzionanti a coordinate cartesiane, costruiti come parte integrale di una cortina verticale di scompartimenti di immagazzinamento e progettati per accedere al contenuto degli scompartimenti per immagazzinare o prelevare.

M08 **"Stabilizzanti"**
Sostanze impiegate nella formulazione di un esplosivo al fine di migliorarne la durata della conservazione.

M20 **"Superconduttori"**
Materiali, cio metalli, leghe o composti che possono perdere tutta la resistenza elettrica (cio che possono raggiungere una conduttivita' elettrica infinita e trasportare grandissime correnti senza produrre calore per effetto Joule).

N.B.:
Lo stato "superconduttore" di un materiale individualmente caratterizzato da una "temperatura critica", un campo magnetico critico, che funzione della temperatura ed una densita' di corrente critica che funzione sia del campo magnetico che della temperatura.

NGT **"Sviluppo"**
E' relativo a tutti gli stadi che precedono la produzione di serie, quali:

- progetto;
- ricerca di progetto;
- analisi di progetto;
- concetti di progetto;
- assemblaggio e collaudo di prototipi;
- piani di produzione pilota;
- dati di progettazione;
- processo di trasformazione dei dati di progetto in un prodotto;

- progetto della configurazione;
- progetto di integrazione;
- planimetrie delle installazioni.

NGT **"Tecnologia"**
Informazioni specifiche necessarie allo "sviluppo", "produzione", o "utilizzazione" di un prodotto. L'informazione puo' rivestire la forma sia di "dati tecnici" che di "assistenza tecnica". La tecnologia sottoposta ad autorizzazione e' definita nella Nota Generale della Tecnologia e nelle Categorie del presente Elenco.

NGT **"Utilizzazione"**
Comprende:

- impiego;
- installazione (inclusa installazione in sito);
- manutenzione (verifiche);
- riparazione;
- revisione e ammodernamento.

M07 **"Vettori di espressione"**
Portatori (cioe' plasmidi o virus) utilizzati per introdurre materiale genetico in cellule ospiti.

DEFINIZIONI INFORMATICHE

"Calcolatore analogico"
Apparecchiatura in grado, sotto forma di una o piu' variabili continue di:

(a) accettare dati;

(b) trattare dati;

(c) fornire l'uscita di dati.

"Calcolatore ibrido"
Apparecchiatura in grado di:

(a) accettare dati;

(b) trattare dati sia in rappresentazione analogica che numerica;

(c) fornire l'uscita di dati.

"Calcolatore numerico"
Apparecchiatura in grado, sotto forma di una o piu' variabili discrete di:

(a) accettare dati;

(b) immagazzinare dati o istruzioni in dispositivi di memoria fissi o modificabili (con riscrittura);

(c) trattare dati mediante una sequenza immagazzinata di istruzioni modificabili;

(d) fornire l'uscita di dati.

N.B.:
Le modifiche della sequenza immagazzinata di istruzioni comprendono la sostituzione di dispositivi di memorie fisse, ma non la modifica materiale del cablaggio o delle interconnessioni.

"Materiale collegato"
Materiali "integrati", "incorporati" o "associati" a calcolatori elettronici, come segue:

(a) materiali per l'interconnessione di "calcolatori analogici" con "calcolatori numerici";

(b) materiali per l'interconnessione di "calcolatori numerici";

(c) materiali per il collegamento di interfacce di calcolatori elettronici a "reti locali" o "reti estese";

(d) unita' di controllo di comunicazioni;

(e) altre unita' di controllo ingresso/uscita (I/O);

(f) materiali di registrazione o di riproduzione per i quali l'articolo 1572 rinvia all'articolo 1565;

(g) video;

(h) altre apparecchiature periferiche.

N.B.:
I "materiali collegati" contenenti un calcolatore elettronico "integrato" o "incorporato" ma sprovvisti di "programmabilita' accessibile all'utente" non ricadono nella definizione di calcolatore elettronico.

"Software"
Raccolta di uno o piu' "programmi" o "microprogrammi" fissato su qualsiasi supporto di espressione materiale.

"Software applicativo"
"Software" non risultante dalla definizione di nessun'altra categoria di "software"

"Software appositamente progettato"
Minimo di "sistema operativo", di "sistema di diagnostica", di "sistema di manutenzione" e di "software applicativo" che deve essere eseguito su una apparecchiatura particolare affinche' questa apparecchiatura compia la funzione per la quale e' stata progettata. Per fare compiere la stessa funzione ad un'altra apparecchiatura incompatibile, occorre:

(a) modificare questo "software";

(b) aggiungere altri "programmi".

"Assieme"
Insieme di componenti elettronici (cioe' elementi di circuiti, componenti discreti, circuiti integrati, ecc.) collegati assieme per realizzare una o piu' funzioni specifiche, sostituibili come entita' normalmente smontabili.

ELENCO DEGLI ARTICOLI CON LE CORRISPONDENTI VOCI DOGANALI

ART.	VTD/SA
01/A03-a.	ex 2845.90
A12-b.	ex 2845.90
B02-c.	ex 7311.00
	ex 8401.00
C02-d.	ex 8401.00
C04-e.	ex 8401.20
C05-f.	ex 8401.20
M07-g.	ex 2812.00
	ex 2905.11
	ex 2905.19
	ex 2905.31
	ex 2905.39
	ex 2905.42
	ex 2905.43
	ex 2920.90
	ex 2929.00
	ex 2930.90
	ex 2931.00
	ex 3704.00
	ex 3705.00
	ex 3823.90
	ex 4901.00
	ex 8424.20
	ex 8424.30
	ex 8424.89
	ex 8424.90
	ex 8524.00
	ex 8542.00
02/M01-a.	ex 9301.00
	ex 9302.00
	ex 9303.90
	ex 9305.10
	ex 9305.90
M16-b.	ex 7207.00
	ex 7325.99
	ex 7326.00
03/M02-a.	ex 3704.00
	ex 3705.00
	ex 4901.00
	ex 8524.00
	ex 8542.00
	ex 9301.00
	ex 9303.90
	ex 9305.90
	ex 9306.90
M03-b	ex 3704.00
	ex 3705.90
	ex 4901.00
	ex 8524.00
	ex 8542.00
	ex 9306.90
M/26-c.	ex 3704.00
	ex 3705.00
	ex 4901.00
	ex 8479.00
	ex 8524.00
	ex 8542.00
	ex 8805.10
	ex 9301.00
	ex 9302.00
	ex 9303.90
	ex 9305.90
04/M04-a.	ex 2915.00
	ex 3603.00
	ex 3604.10
	ex 3604.90
	ex 3704.00
	ex 3705.20
	ex 3705.90
	ex 3706.00
	ex 3823.90
	ex 4901.00
	ex 4902.90
	ex 4906.00
	ex 4911.99
	ex 6211.32
	ex 6211.33
	ex 6211.39
	ex 6506.10
	ex 6506.91
	ex 6506.99
	ex 8407.90

ART.	VTD/SA
	ex 8411.00
	ex 8412.10
	ex 8412.80
	ex 8412.90
	ex 8413.30
	ex 8413.81
	ex 8413.82
	ex 8413.91
	ex 8413.92
	ex 8414.20
	ex 8481.20
	ex 8481.30
	ex 8481.90
	ex 8524.00
	ex 8526.10
	ex 8526.91
	ex 8526.92
	ex 8529.00
	ex 8542.00
	ex 8802.50
	ex 8803.90
	ex 8805.10
	ex 9031.40
	ex 9031.80
	ex 9031.90
	ex 9306.90
05/M06-a.b.	ex 3704.00
	ex 3705.20
	ex 3705.90
	ex 4011.10
	ex 4011.20
	ex 4011.91
	ex 4011.99
	ex 4901.00
	ex 8407.33
	ex 8407.34
	ex 8407.90
	ex 8408.20
	ex 8408.90
	ex 8524.90
	ex 8542.00
	ex 8601.10
	ex 8601.20
	ex 8602.90

ART.	VTD/SA
	ex 8603.10
	ex 8603.90
	ex 8607.00
	ex 8701.30
	ex 8701.90
	ex 8702.10
	ex 8702.90
	ex 8703.00
	ex 8704.00
	ex 8705.10
	ex 8705.30
	ex 8705.90
	ex 8710.00
	ex 8716.10
	ex 8716.31
	ex 8716.39
	ex 8716.40
	ex 8716.80
	ex 8716.90
6/M09-a.	ex 3704.00
	ex 3705.20
	ex 3705.90
	ex 4901.00
	ex 7314.20
	ex 7314.30
	ex 7314.41
	ex 7314.42
	ex 7314.49
	ex 8408.10
	ex 8408.90
	ex 8482.00
	ex 8501.00
	ex 8507.00
	ex 8524.00
	ex 8535.00
	ex 8536.00
	ex 8542.00
	ex 8805.10
	ex 8805.20
	ex 8906.00
	ex 9013.00
	ex 9014.00
07/M10-a	ex 3704.00
	ex 3705.00

A - 2

ART.	VTD/SA
	ex 4901.00
	ex 6211.32
	ex 6211.33
	ex 6211.39
	ex 6506.10
	ex 6506.91
	ex 6506.99
	ex 8407.10
	ex 8407.90
	ex 8411.00
	ex 8412.10
	ex 8412.80
	ex 8412.90
	ex 8413.81
	ex 8413.82
	ex 8413.91
	ex 8413.92
	ex 8414.20
	ex 8524.00
	ex 8542.00
	ex 8801.00
	ex 8802.00
	ex 8803.00
	ex 8804.00
	ex 8805.00
08/M08-a.	ex 2711.00
	ex 2804.00
	ex 2825.00
	ex 2829.00
	ex 2844.00
	ex 2901.00
	ex 2921.00
	ex 2928.00
	ex 2933.00
	ex 3601.00
	ex 3602.00
	ex 3603.00
	ex 3604.90
	ex 3606.90
	ex 3704.00
	ex 3705.20
	ex 3705.90
	ex 3911.00
	ex 4901.00
	ex 7603.00

ART.	VDT/SA
	ex 7901.00
	ex 8101.00
	ex 8105.00
	ex 8108.00
	ex 8109.00
	ex 8524.00
	ex 8542.00
09/M05-a.	ex 3704.00
	ex 3705.20
	ex 3705.90
	ex 4901.00
	ex 8471.00
	ex 8524.00
	ex 8542.00
	ex 9013.00
	ex 9014.00
	ex 9015.10
	ex 9015.40
	ex 9015.80
	ex 9015.90
M11-b.	ex 3704.00
	ex 3705.00
	ex 4901.00
	ex 8471.00
	ex 8504.40
	ex 8524.00
	ex 8542.00
	ex 9031.40
	ex 9031.80
	ex 9031.90
M12-c.	ex 3704.00
	ex 3705.00
	ex 4901.00
	ex 8524.00
	ex 8542.00
	ex 9006.00
	ex 9013.00
M15-d.	ex 3704.00
	ex 3705.00
	ex 4901.00
	ex 8518.00
	ex 8524.00
	ex 8529.00
	ex 8540.00

A - 3

ART.	VTD/SA
	ex 8542.00
	ex 8543.80
	ex 8543.90
	ex 9001.10
	ex 9001.20
	ex 9001.90
	ex 9014.00
	ex 9015.00
	ex 9027.00
MA22-e.	ex 3704.00
	ex 3705.00
	ex 4901.00
	ex 8524.00
	ex 8542.00
	ex 9006.99
MA23-f.	ex 3704.00
	ex 3705.00
	ex 4901.00
	ex 8524.00
	ex 8542.00
	ex 8543.00
	ex 9013.00
	ex 9301.00
1565-g.	ex 3704.00
	ex 3705.00
	ex 3706.00
	ex 4901.00
	ex 4902.90
	ex 4906.00
	ex 4911.99
	ex 8469.00
	ex 8470.10
	ex 8470.21
	ex 8470.29
	ex 8470.30
	ex 8470.90
	ex 8471.00
	ex 8472.90
	ex 8473.00
	ex 8479.89
	ex 8479.90
	ex 8517.00
	ex 8517.00
	ex 8524.00
	ex 8528.00

ART.	VTD/SA
	ex 8530.80
	ex 8530.90
	ex 8537.00
	ex 8538.00
	ex 8542.00
	ex 8548.00
	ex 9015.40
	ex 9015.80
	ex 9015.90
	ex 9017.00
	ex 9018.00
	ex 9022.00
	ex 9023.00
	ex 9024.00
	ex 9025.00
	ex 9027.00
	ex 9030.00
	ex 9031.00
	ex 9032.00
10/MA13-a.	ex 6201.00
	ex 6506.00
	ex 7326.19
	ex 7326.20
	ex 7326.90
11/M14-a.	ex 3704.00
	ex 3705.00
	ex 3926.90
	ex 4421.90
	ex 4901.00
	ex 7325.99
	ex 7326.20
	ex 7326.90
	ex 7616.00
	ex 8524.00
	ex 8542.00
	ex 8805.00
	ex 9406.00
12/001-a.	ex 8456.00
	ex 8457.00
	ex 8458.00
	ex 8459.00
	ex 8460.00
	ex 8461.00
	ex 8462.00
	ex 8463.00
	ex 8466.00
	ex 8468.00
	ex 8471.00

A – 4

ART.	VTD/SA
	ex 8479.89
	ex 8479.90
	ex 8515.00
	ex 8543.90
	ex 9024.00
	ex 9027.00
	ex 9030.00
	ex 9031.00
M18-b.	ex 2711.00
	ex 2804.00
	ex 2825.00
	ex 2829.00
	ex 2844.00
	ex 2928.00
	ex 2929.00
	ex 3601.00
	ex 3602.00
	ex 3604.90
	ex 3606.00
	ex 3704.00
	ex 3705.20
	ex 3705.90
	ex 3706.00
	ex 4901.00
	ex 4902.90
	ex 4906.00
	ex 4911.99
	ex 7603.00
	ex 7901.00
	ex 8101.00
	ex 8105.00
	ex 8108.00
	ex 8109.00
	ex 8421.00
	ex 8462.00
	ex 8479.89
	ex 8479.90
	ex 8524.21
	ex 8524.22
	ex 8524.23
	ex 8542.00
	ex 9026.00
	ex 9027.00
	ex 9031.00
	ex 9032.00

ART.	VTD/SA
M24-c.	ex 3704.00
	ex 3705.00
	ex 4901.00
	ex 8471.00
	ex 8524.00
	ex 8542.00
13/MA13-a.	ex 6201.00
	ex 6506.00
	ex 7326.19
	ex 7326.20
	ex 7326.90
M17-b.	ex 3208.00
	ex 3209.00
	ex 3210.00
	ex 3704.00
	ex 3705.00
	ex 4901.00
	ex 7008.00
	ex 7016.90
	ex 7019.20
	ex 7019.39
	ex 7019.90
	ex 8524.00
	ex 8526.00
	ex 8542.00
	ex 8906.00
	ex 8907.00
	ex 9013.00
	ex 9020.00
	ex 9305.00
M20-c.	ex 3704.00
	ex 3705.00
	ex 4901.00
	ex 8418.00
	ex 8502.00
	ex 8503.00
	ex 8504.00
	ex 8524.00
	ex 8542.00

A- 5

91A4412

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 16 luglio 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta dell'11 maggio 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

All'elenco degli insegnamenti della facoltà di architettura, art. 346, sesta area - fisico matematica, è aggiunto con il numero 12 l'insegnamento di «Calcolo delle probabilità e statistica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 16 luglio 1991

Il rettore: CRESCENTI

91A4427

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 16 marzo 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico, nella seduta del 16 marzo 1990, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà interessata e del consiglio di amministrazione, per i corsi di laurea in materie letterarie e in pedagogia;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso per la suddetta modifica statutaria nella seduta del 15 dicembre 1990, trasmesso a questa Università con ministeriale del 1° marzo 1991, prot. numero 228;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 38, relativo al corso di laurea in materie letterarie della facoltà di magistero, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

59) archeologia greca e romana;
60) filologia latina medievale e umanistica;
61) filosofia del linguaggio;
62) geografia politica ed economica;
63) letteratura del Rinascimento;
64) logica;
65) sociologia della letteratura;
66) storia della civiltà francese;
67) storia della filosofia del Rinascimento;
68) storia dell'arte del Rinascimento;
69) storia della tradizione classica nell'arte europea;
70) storia dell'ebraismo;
71) storia dell'età della riforma e della controriforma.

Nell'art. 39, relativo al corso di laurea in pedagogia della facoltà di magistero, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

42) educazione comparata;
43) educazione degli adulti;
44) filosofia del linguaggio;

45) geografia politica ed economica;
46) letteratura del Rinascimento;
47) logica;
48) pedagogia speciale;
49) sociologia della letteratura;
50) storia della civiltà francese;
51) storia della filosofia del Rinascimento;
52) storia dell'arte del Rinascimento;
53) storia della tradizione classica nell'arte europea;
54) storia dell'ebraismo;
55) storia dell'età della riforma e controriforma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, 16 marzo 1991

Il rettore: Rossi

91A4428

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 4 luglio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed aggiornamenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università, volta ad ottenere l'istituzione della scuola di specializzazione in sistemi per l'elaborazione dell'informazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 giugno 1990;

Viste le successive delibere del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente del 20 febbraio 1991, del 21 maggio 1991 e del 28 maggio 1991, con le quali sono state recepite le osservazioni contenute nella nota prot. n. 4283 in data 7 dicembre 1990 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati in premessa, è ulteriormente modificato come di seguito indicato.

Dopo l'art. 852 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in sistemi per l'elaborazione dell'informazione.

Scuola di specializzazione in sistemi per l'elaborazione dell'informazione

Art. 853. — È istituita la scuola di specializzazione in sistemi per l'elaborazione dell'informazione presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha il compito di formare figure professionali capaci di ideare, progettare e valutare sistemi e metodi informatici innovativi a partire da una comprensione dei principi strutturali e funzionali che li caratterizzano e della loro destinazione.

La scuola rilascia il titolo di specialista in sistemi per l'elaborazione dell'informazione.

Art. 854. — La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno prevede almeno duecento ore di insegnamento ed almeno cento ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di trenta iscritti per ciascun anno di corso per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 855. — Gli insegnamenti della scuola afferiscono alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

La direzione della scuola ha sede presso il dipartimento di scienze dell'informazione.

Art. 856. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in fisica, ingegneria elettronica, matematica, scienze dell'informazione e ingegneria informatica.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 857. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

Primo anno:

architettura di sistemi;
metodi matematici dell'informatica I;
tecniche di programmazione,

tre insegnamenti a scelta tra quelli opzionali.

Su parere del consiglio della scuola, al fine di uniformare la preparazione degli specializzandi, potranno venir indicati inoltre come obbligatori fino a tre insegnamenti del corso di laurea in scienze dell'informazione.

Secondo anno:

metodi matematici dell'informatica II;
rappresentazione della conoscenza;
ambienti di programmazione,

tre insegnamenti a scelta tra quelli opzionali.

Sono insegnamenti opzionali:

1) architetture avanzate;
2) basi di dati;
3) ingegneria della conoscenza;
4) ingegneria del software;
5) intelligenza artificiale;
6) progetto di sistemi informativi;
7) programmazione logica;
8) reti di elaboratori;
9) robotica;
10) sistemi esperti;
11) sistemi per l'automazione dell'ufficio;
12) tecnologie dell'informatica;
13) telematica;
14) valutazione delle prestazioni.

Art. 858. — All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali, che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, e l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Su parere del consiglio della scuola verranno riconosciute attività inerenti alla specializzazione svolta presso enti pubblici o privati anche nell'ambito di convenzioni specifiche.

Art. 859. — Il corso si conclude con un esame di diploma che consiste nella discussione di una dissertazione scritta e che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative nei sistemi per l'elaborazione dell'informazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 4 luglio 1991

Il rettore: MANTEGAZZA

91A4429

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 17 luglio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole dal Consiglio universitario nazionale in data 15 dicembre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nel vigente art. 64, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, gli insegnamenti del triennio:

19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria),

sono soppressi e così sostituiti:

19) neurologia (semestrale);
23) medicina interna.

Inoltre, all'elenco degli insegnamenti complementari, vengono soppressi gli insegnamenti di:

10) medicina psicosomatica;
11) clinica pediatrica,

e vengono inseriti gli insegnamenti di:

13) psichiatria (semestrale);
14) pediatria (semestrale).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 17 luglio 1991

Il rettore: SCHMID

91A4430

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1990.

Rettifica al decreto rettorale 11 maggio 1990 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con decreto rettorale 14 *ottobre 1926, e successive modificazioni;*

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 Modifiche e aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di economia e commercio del 4 luglio 1989;

Vista la delibera del senato accademico del 25 settembre 1989;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 27 settembre 1989;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 7 febbraio 1990;

Visto il proprio precedente decreto rettorale dell'11 maggio 1990;

Decreta:

Il decreto rettorale dell'11 maggio 1990 è rettificato nel modo seguente:

Nell'art. 44, relativo all'elenco degli istituti costituiti presso la facoltà di economia e commercio, gli istituti di:

3) istituti di tecnica industriale e commerciale;

11) istituto di economia delle imprese di pubblica utilità,

sono accorpati in un unico istituto che assume la denominazione di:

istituto di economia e tecnica delle imprese industriali, commerciali e di pubblica utilità,

che prende il posto n. 3 dell'elenco, per cui la numerazione degli istituti da 1 a 18 è rettificata da 1 a 17.

Il presente decreto di rettifica sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1990

Il rettore: TECCE

91A4426

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 9 agosto 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Veduto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 16 marzo 1991;

Vedute le deliberazioni adottate dai consessi accademici di questa Università di adeguamento del parere espresso;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'art. 36, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

politica dell'ambiente;
geografia dello sviluppo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 9 agosto 1991

Il rettore: MILELLA

91A4431

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 7 ottobre 1991, n. 24.

Modalità per l'importazione dai Paesi terzi, per il quarto trimestre 1991, a prelievo agevolato, di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso.

Si comunica che con regolamento della commissione CEE n. 2789/91 del 24 settembre 1991, sono stati fissati i quantitativi relativi al quarto trimestre del corrente anno, entro cui è possibile l'importazione a prelievo agevolato, di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso.

Le domande di partecipazione devono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Div. II, ai sensi dell'art. 15 del regolamento CEE n. 2377/80, entro i primi dieci giorni del mese di ottobre secondo le modalità e con la documentazione già previste per i primi due trimestri dell'anno dalla circolare n. 9 del 21 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 1991.

Coloro che abbiano già presentato detta documentazione potranno non ripresentare la documentazione stessa a condizione di formulare esplicito rinvio nella domanda e di allegare copia del certificato ottenuto per i trimestri precedenti: in tal caso la sottoscrizione delle domande potrà non essere autenticata.

Il Ministro: LATTANZIO

91A4486

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione della specialità medicinale denominata Ferrofolin

Con decreto ministeriale n. 7839/R del 12 settembre 1991 è stata revocata, su rinuncia della ditta interessata, la registrazione della specialità medicinale sottoindicata, nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate:

Ferrofolin (Simplex 6 flac. os ml 10 mg 20 - codice n. 023006051 - Simplex 10 flac. os ml 10 mg 20 - codice n. 023006063 - Simplex 10 flac. os ml 10 mg 40 - codice n. 023006075 - 6 flac os ml 10 mg 20 - codice 023006087 - 10 flac os ml 10 mg 20 - cod. 023006099 - 6 flac os ml 10 mg 40 - codice 023006101 - 10 flac os ml 10 mg 40 - codice 023006113) registrata a nome della ditta Farmades S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tor Cervara, 282, codice fiscale n. 00400380580.

Le confezioni di cui trattasi non possono più essere oggetto di vendita.

I lotti della specialità medicinale in parola, prodotti anteriormente alla data del presente decreto, dovranno essere ritirati dal commercio entro il 30 novembre 1991.

Il provvedimento, in base ad una espressa disposizione in esso contenuta, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente comunicato.

91A4435

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Rocchetta S. Antonio

La giunta della regione Puglia, con atto n. 3130 del 19 luglio 1991, esecutivo a norma di legge, ha deliberato l'approvazione definitiva del piano regolatore generale adottato dal comune di Rocchetta S. Antonio (Foggia), con provvedimenti del consiglio comunale n. 51 del 30 marzo 1988 e delibera n. 4 del 19 gennaio 1989.

91A4438

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 315.000
- semestrale . . . . L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 58.000
- semestrale . . . . L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 600.000
- semestrale . . . . L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 290.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 3 7 0 9 1 *

L. 1.200